



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



# **AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI**

**Unità tecnica e di autorizzazione investimenti**

## **MANUALE DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO IN PROVINCIA DI TRENTO**

**Versione 4.0**

# INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA' .....</b>	<b>4</b>
<b>3. BENEFICIARI.....</b>	<b>5</b>
<b>4. GESTIONE CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE .....</b>	<b>6</b>
<b>5. QUANTITATIVI DI CARBURANTE ASSEGNABILI .....</b>	<b>8</b>
5.1 Criteri di assegnazione delle tabelle allegate alla Deliberazione GP Trento n. 2170 del 2 dicembre 2016.....	8
<b>6. DOMANDA E DICHIARAZIONE CONSUMI .....</b>	<b>12</b>
6.1 Termini.....	12
6.2 Istruttoria .....	13
6.2 a)Predisposizione e/o aggiornamento Fascicolo Aziendale.....	13
6.2 b)Presentazione della Dichiarazione consumi.....	13
6.2 c)Compilazione domanda di assegnazione .....	15
<b>7. CASI PARTICOLARI DI GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSUMI E ASSEGNAZIONE .....</b>	<b>16</b>
7.1 Rettifica della domanda iniziale .....	16
7.2 Trasferimento di carburante .....	16
7.3 Dichiarazione consumi – modifica data conduzione.....	17
7.4 Assegnazione – allevamenti – reddito normalizzato .....	17
7.5 Assegnazione – irrigazione di soccorso e antibrina.....	17
7.6 Assegnazione – lavorazioni svolte da cooperative e imprese agromeccaniche.....	18
7.7 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole .....	19
7.8 Lavori svolti in attività conto terzi .....	19
7.9 Assegnazione per lavorazioni selvicolturali.....	20
7.10 Lavorazioni connesse .....	20
7.11 Cessazione attività, successioni ed eventi calamitosi .....	21
7.12 Assegnazioni supplementari e straordinarie .....	21
7.13 Assegnazioni per coltivazioni secondarie.....	22
<b>8. RICORSI .....</b>	<b>22</b>
<b>9. DISTRIBUTORI AUTORIZZATI .....</b>	<b>23</b>
<b>10. RECUPERO DI ACCISA E RAVVEDIMENTO OPEROSO.....</b>	<b>23</b>
<b>11. CONTROLLI .....</b>	<b>26</b>
<b>12. REPORTISTICA.....</b>	<b>26</b>
<b>13. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>27</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	

## 1. PREMESSA

Il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 *“Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”* all’art. 3 comma 4 prevede che *“Il libretto di cui al comma 2 [libretto di controllo] può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore (...) a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. **Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari (...) sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.** (tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati)”*.

Nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82\_“Codice dell'amministrazione digitale” all’art. 64. comma 2. è previsto che *“Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. (...)”*.

Con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 all’art. 1 comma 516 si è previsto che *“Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel Fascicolo Aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Per tutto quanto sopra a partire dall’anno 2013 il libretto di controllo è elettronico e on-line, al beneficiario viene consegnato un foglio informativo e riepilogativo, non avente valore di documento fiscale, con l’indicazione del quantitativo assegnato e delle eventuali rimanenze dell’anno precedente.

Il Decreto 12 gennaio 2015 *“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”* del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali indica che nella domanda unificata sia prevista anche la gestione relativa all’agevolazione fiscale di cui al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.

L’art. 9 dello stesso decreto, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede che l’aggiornamento del Piano colturale aziendale sia la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e

regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse a tutta una serie di domande tra le quali la domanda di ammissione all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli di cui al D.M. n. 454 del 2001.

A partire dalla campagna UMA 2022 la gestione delle assegnazioni di Carburante è passato dal sistema gestito in SIAP al nuovo sistema A4G (Sistema Informativo Integrato Agricoltura) che consente di avere a disposizione, sia per l'utente esterno che per la Pubblica Amministrazione, un sistema performante, flessibile alle continue novità introdotte dalla normativa unionale, nazionale e provinciale. L'applicativo ha una rinnovata grafica, presenta delle semplificazioni, è più semplice e lineare nella gestione da parte dell'utente/operatore ed è stato arricchito di sistemi di controllo che riducono fortemente la possibilità di errori in fase di utilizzo.

La domanda, compilata tramite la nuova piattaforma, è in formato elettronico, viene protocollata e va firmata digitalmente pertanto l'utente deve recarsi presso il CAA munito di certificato di firma digitale.

La presente versione del Manuale si basa sull'utilizzo del nuovo applicativo A4G.

## **2. SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA'**

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui al presente manuale sono:

1. la Provincia Autonoma di Trento che, per il tramite delle proprie strutture è competente:
  - a) nella definizione dei parametri e dei criteri per la determinazione dei quantitativi di carburante agricolo agevolato assegnabile, entro i limiti stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
  - b) nella definizione delle modalità operative concernenti il procedimento amministrativo per l'assegnazione del carburante agricolo;
  - c) dell'assistenza tecnico-informatica agli operatori CAA nella gestione delle domande;
  - d) delle attività di controllo in base a quanto definito nel D.M. 454/2001;
2. I CAA riconosciuti, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11/132/Leg di data 19 giugno 2003, "Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola", che svolgendo le attività secondo le indicazioni della nota dell'Agenzia delle Dogane, prot. 3826/V di data 3 settembre 2003 hanno la possibilità di operare nel settore dei carburanti agricoli agevolati, oltre che come gestori del

Fascicolo Aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione delle domande di agevolazione.

Le convenzioni stipulate tra l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti ed i Centri di Assistenza Agricola delegati definiscono le competenze dei CAA.

Fermo restando quanto stabilito dall'Agenzia delle Dogane e quanto definito in convenzione, l'iter istruttorio di cui i CAA sono direttamente responsabili implica lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'identificazione dell'utente beneficiario;
- b) la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale;
- c) il controllo documentale e dei titoli che danno accesso alla fruizione all'agevolazione;
- d) la raccolta e la conservazione della documentazione attestante i requisiti dichiarati dal beneficiario per accedere all'agevolazione fiscale;
- e) la compilazione a sistema della dichiarazione consumi dell'anno precedente e il controllo dell'eventuale documentazione a supporto;
- f) l'inserimento dei documenti elettronici di supporto, richiesti dall'applicativo A4G;
- g) l'istruttoria informatizzata della Domanda di assegnazione di carburante agricolo agevolato;
- h) la verifica dell'apposizione della firma elettronica sui documenti da parte del beneficiario dell'agevolazione;
- i) la protocollazione della domanda
- j) la compilazione di eventuali rettifiche alla domanda qualora intervengano variazioni sulle consistenze e sui piani colturali dichiarati nella domanda iniziale;
- k) la segnalazione ad APPAG e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di eventuali irregolarità.

### **3. BENEFICIARI**

Il D.M. 14 dicembre 2001 n. 454, all'art. 2, comma 1 prevede che il beneficio dell'agevolazione fiscale sui carburanti ad uso agricolo compete ai seguenti soggetti:

- a) esercenti le attività agricole, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, e all'anagrafe delle aziende agricole;
- b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività legate all'esercizio delle singole imprese;

- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
- e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che svolgono lavorazioni presso imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle ditte.

Per poter richiedere l'agevolazione fiscale è necessario che le aziende al momento della compilazione possiedano i seguenti requisiti:

- a) svolgere attività agricola, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m., oppure effettuare lavorazioni silvocolturali o essere titolare di un'impresa agromeccanica e svolgere attività a favore degli esercenti attività agricola;
- b) utilizzare, per l'espletamento delle predette attività, macchine agricole in proprietà o possesso;
- c) avere costituito il proprio Fascicolo Aziendale presso un CAA abilitato;

La Provincia Autonoma di Trento stabilisce che le assegnazioni di carburante siano effettuate esclusivamente per i terreni delle aziende agricole ricompresi all'interno dei limiti amministrativi della Provincia, prescindendo pertanto dalla provincia di iscrizione alla CCIAA, fatto salvo l'accordo stipulato con la Provincia di Bolzano.

Per le imprese agromeccaniche, l'agevolazione fiscale compete in relazione all'entità delle prestazioni rese in favore di imprese agricole iscritte in sezione speciale del registro delle imprese.

Per le aziende agricole che presentano colture protette, l'agevolazione fiscale sarà calcolata sulla base del volume adibito ad unità di produzione di prodotti agricoli delle serre da riscaldare.

#### **4. GESTIONE CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE**

Ai fini dell'agevolazione fiscale, si considerano macchine agricole e attrezzature agricole:

- a) a) i mezzi semoventi, trattrici ed operatrici comunque rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo di data 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
- b) b) gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate per le attività agricole e forestali;
- c) c) le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- d) d) le macchine utilizzate per l'irrigazione dei fondi;

- e) e) gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad unità di produzione di prodotti agricoli;
- f) f) le macchine operatrici di cui all'art. 58 del nuovo codice della strada purché siano permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole (art. 1 comma 3 del D.M. 454/01).

Non sono comprese tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i quad e le macchine operatrici non rientranti nella categoria di cui alla lettera f).

E' escluso l'utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole (anche se prodotta mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli), nonché l'utilizzo per la manutenzione del verde (manutenzione parchi e giardini e bordi strada ecc.).

Nel rispetto dell'art. 2 comma 3, lettere d) ed e) del D.M. 454/01 l'applicativo consente la richiesta di carburante agevolato solamente nel caso in cui siano state selezionate macchine con forza motrice che dovranno essere tali da permettere di eseguire le lavorazioni richieste in domanda. Ai fini dell'assegnazione vanno distinti i tipi di alimentazione (benzina o gasolio) delle varie macchine.

Per le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli vanno indicati, oltre ai dati, anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo.

L'Amministrazione, qualora vi fosse la necessità di inserire a sistema tipi o categorie di macchine non ancora presenti, provvederà all'aggiornamento del database su richiesta del CAA. Con l'attivazione del nuovo Portale A4G per quanto riguarda la gestione delle macchine e attrezzature l'aggiornamento del database verrà gestito in autonomia dai CAA.

Per la determinazione dei quantitativi di carburante spettanti, quando il criterio di assegnazione sono i l/CVh (litri per cavallo ora) al fine del calcolo deve essere considerato al massimo il 75% della potenza nominale (in CV ) della macchina.

#### **NON PUO' ESSERE ASSEGNATO IL CARBURANTE AGEVOLATO PER:**

- ciclomotori;
- motoveicoli;
- gli autoveicoli;
- quad;
- macchine operatrici non permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole;
- la produzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole (anche se prodotta mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli);
- mezzi a trazione ibrida (elettrici e carburante).

## 5. QUANTITATIVI DI CARBURANTE ASSEGNABILI

Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", disciplina l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, mentre la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura è disposta con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 *"Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"* assieme alla Circolare dell'Agenzia delle Dogane 49/2002 disciplinano le modalità di gestione delle agevolazioni fiscali.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 *"Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa."* e tutte le successive modifiche e integrazioni ha definito i consumi medi standardizzati dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

I decreti ministeriali che definiscono i consumi medi standardizzati dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura devono essere recepiti con deliberazione della Giunta Provinciale per stabilire i valori ettaro/coltura di assegnazione del carburante agricolo da utilizzare per il territorio provinciale.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 è stato successivamente abrogato dal **Decreto Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015**

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 2 dicembre 2016 sono state approvate le nuove tabelle ettaro/coltura di assegnazione del carburante agricolo agevolato per il territorio della Provincia Autonoma di Trento a recepimento del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2015 e attuazione delle modifiche previste dalle Leggi di stabilità.

### 5.1 Criteri di assegnazione delle tabelle allegate alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 2 dicembre 2016

Le tabelle del **Decreto Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015** rispetto a quelle del Decreto del 26 febbraio 2002 sono molto più complesse e articolate: sono aumentate le colture che ne possono beneficiare passando dalle 18 del precedente decreto a 46 dell'attuale; vi è la possibilità, prima non esistente, di assegnare il carburante per effettuare lavorazioni alternative fra di loro (es nel mais il carburante per la raccolta trinciato viene concesso in alternativa alla raccolta granello e alla raccolta pastone).

Considerata la difficoltà di applicazione delle tabelle ministeriali, l'UTA per gli Investimenti dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) che per la Provincia di Trento si occupa del settore dei carburanti agricoli, in collaborazione con l'Ufficio UMA della Provincia Autonoma di Bolzano, nei limiti consentiti dalla normativa, hanno analizzato e rivisto le tabelle ministeriali per individuare dei valori di assegnazione del carburante agricolo che tenessero conto delle condizioni ambientali ed orografiche che caratterizzano l'agricoltura del nostro territorio.

Partendo dal principio che la normativa nazionale basa le assegnazioni su *“valori medi standardizzati”* e che vi è la possibilità da parte delle regioni e provincie autonome di *“modificare lo schema delle tabelle”*, oltre a cercare di individuare quantitativi di assegnazione più attinenti alla realtà regionale, si è cercato di semplificare e di razionalizzare sia le modalità sia i criteri di assegnazione del carburante.

Sono state selezionate le colture presenti nel nostro territorio alle quali riconoscere l'assegnazione del carburante escludendo quelle non presenti nella nostra regione (es. riso, tartufoie....) o se presenti, con ruolo marginale, passando così dalle 46 classi di assegnazione del decreto a 30 classi. Per ciascuna coltura sono state analizzate tutte le lavorazioni e le relative assegnazioni di carburante simulando l'adozione di cicli di lavorazioni fra loro alternativi.

Si è privilegiato il concetto che per ogni ciclo di lavorazione è importante raggiungere un determinato obiettivo (es. preparare il terreno per la semina, gestire la salute della pianta con specifiche tecniche colturali, ottimizzare le fasi di raccolta..), piuttosto che verificare se è stata eseguita una precisa lavorazione al posto di un'altra come veniva richiesto dalle vecchie tabelle. Partendo da questo principio sono state raggruppate le operazioni colturali in 3 momenti temporali coincidenti indicativamente con i momenti fondamentali del ciclo di coltivazione: le fasi **“iniziali”**, le fasi **“di gestione”** e le fasi **“di raccolta”**.

L'intuizione ha permesso di superare la casistica delle possibili assegnazioni di carburante derivanti dal confronto di sequenze di operazioni colturali fra loro alternative ed ha aperto la strada per una semplificazione e razionalizzazione delle modalità di riconoscimento del carburante.

Per stabilire i quantitativi di carburante da riconoscere per le fasi **“iniziali”**, **“di gestione”** e **“di raccolta”** di ciascuna coltura, si sono raffrontate le varie combinazioni di lavorazioni all'interno di ciascuna fase di coltivazione e sono stati considerati i valori medi di questo raffronto facendo attenzione che non

risultassero superiori a quelli stabiliti dal D.M. del 30 dicembre 2015 e non fossero inferiori ai valori di assegnazione sino ad oggi utilizzati.

Individuati i “valori medi standard” per le lavorazioni ordinarie le tabelle ottenute sono state integrate con le assegnazioni per lavorazioni che vengono svolte “una tantum”, per le lavorazioni meccanizzate (per le quali si è calcolato il supplemento rispetto alle medesime operazioni eseguite tradizionalmente) e per le lavorazioni complementari a determinati cicli colturali (es. essiccazione dei foraggi).

Si è cercato anche di sopperire a due grossi problemi che hanno sempre caratterizzato il riconoscimento del carburante agricolo in provincia di Trento: la frammentazione aziendale che obbliga i coltivatori a effettuare numerosi e rilevanti spostamenti per raggiungere gli appezzamenti; l’orografia montana del territorio che impone alle macchine di lavorare spesso su terreni difficili e ad effettuare numerose manovre. Alle tabelle di assegnazione del carburante sono state applicate delle maggiorazioni peraltro previste dal D.M. 30 dicembre 2016 ed in particolare:

- la maggiorazione del 20% su tutte le operazioni “in campo” in considerazione del fatto che tutto il territorio provinciale è zona svantaggiata di montagna (*Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate*);

- la possibilità di assegnare una maggiorazione fuori campo per le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate per tenere conto dei trasferimenti extra aziendali.

Per ciascuna coltura è possibile effettuare una assegnazione base di carburante, valida per tutti i richiedenti e coerente con i valori del D.M. 30 dicembre 2015, che considera un fabbisogno medio aziendale non più per singola lavorazione bensì per gruppi di lavorazioni che possono essere anche fra di loro alternative. Oltre all’assegnazione base è possibile per l’agricoltore, a completamento, ottenere assegnazioni per specifiche lavorazioni e/o esigenze aziendali.

Da ultimo si segnala la nota RU 104162 dd 15 settembre 2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che stabilisce l’obbligo di forma scritta e registrazione dei contratti di comodato dei fondi rustici al fine del riconoscimento del carburante agricolo agevolato. L’Agenzia delle Dogane, non intendendo in alcun modo avallare fenomeni di attribuzione di agevolazioni fiscali a soggetti sine titolo, ha indicato di avviare un processo di riduzione delle dichiarazioni unilaterali in atto e acquisire duplici o congiunte dichiarazioni di conduzione, rese dall’agricoltore e dal proprietario concedente, con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile il numero delle dichiarazioni sostitutive unilateralmente rese dai comodatari circa l’esclusiva disponibilità dei fondi rustici. Dal 2022, come concordato con l’Ag. Delle Dogane e dei Monopoli non è stato più concesso il carburante agevolato per superfici/colture aventi titolo di conduzione dichiarato in modo unilaterale dall’agricoltore.

La stessa Agenzia delle Dogane, stante la difficoltà nel procedere con il suddetto processo di conversione dei titoli di conduzione, ha acconsentito l'assegnazione del carburante agricolo per le dichiarazioni unilaterali purché la dichiarazione contenga l'attestazione completa delle generalità del proprietario o soggetto titolato a stipulare il contratto e l'attestazione del motivo che ha causato l'assenza della contestuale dichiarazione o della firma congiunta del comodante.

**(VEDI ALLEGATO MODELLO PER DICHIARAZIONE UNILATERALE).**

## 6. DOMANDA E DICHIARAZIONE CONSUMI

### 6.1 Termini.

Le domande per ottenere la piena assegnazione del carburante agevolato possono essere presentate fino al 30 giugno di ogni anno solare (art. 2, comma 3 del D.M. 454/2001).

Dopo la data del 30 giugno possono essere presentate domande iniziali solamente da parte di quei soggetti che non hanno beneficiato dell'agevolazione nell'anno precedente.

**Dal 1 luglio al 31 dicembre possono essere presentate oltre alle domande iniziali, di cui al paragrafo precedente, domande di rettifica e/o di supplemento entro i limiti della quantità massima ammissibile esclusivamente per le lavorazioni che potranno essere svolte successivamente alla data della domanda.** (CIRCOLARE N. 49 /D del 29 luglio 2002)

Tutte le **richieste di assegnazione** di carburante devono essere **sempre preventive** all'esecuzione dei lavori. Non sono ammissibili richieste di carburante "a consuntivo".

Entro il 30 giugno dell'anno successivo tutte le aziende che hanno ricevuto assegnazione di carburante agricolo agevolato nell'anno precedente, sono tenute a presentare per il tramite del CAA la dichiarazione di avvenuto impiego (Dichiarazione dei Consumi) relativamente ai quantitativi di carburante consumati ed a quelli non utilizzati durante l'annata precedente e che risultano pertanto in giacenza al 31 dicembre.

**La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante, non hanno effettuato prelievi e non presentano giacenze.**

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la segnalazione da parte dell'Amministrazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli adempimenti di competenza.

Ogni qualvolta il richiedente carburante agricolo agevolato **varia la propria situazione aziendale** (variazioni di superfici, variazione del piano colturale, variazioni o mancata esecuzione di lavorazioni...) è **necessario che provveda all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e all'aggiornamento della propria posizione riguardante l'assegnazione di carburante, mediante la procedura di rettifica.**

#### ATTENZIONE:

- la dichiarazione dei consumi di carburante dell'anno precedente va presentata entro il 30 giugno;
- va dichiarato il carburante effettivamente consumato fino al 31 dicembre dell'anno precedente;
- va dichiarata l'eventuale rimanenza di carburante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- la dichiarazione va fatta sempre anche nel caso in cui dopo aver ottenuto l'assegnazione non si è prelevato carburante;
- non è consentita la messa in rimanza di carburante messo in rimanenza l'anno precedente;

- la mancata dichiarazione dei consumi entro il 30 giugno viene segnalata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli adempimenti di competenza;
- prima di effettuare la richiesta di carburante è necessario effettuare la dichiarazione dei consumi;
- tutte le richieste di assegnazione di carburante devono essere sempre preventive all'esecuzione dei lavori ( fatta eccezione per le richieste fatte prima del 30 giugno);
- per ottenere la piena assegnazione di carburante la domanda va fatta entro il 30 giugno;
- dopo il 30 giugno le eventuali nuove domande possono essere fatte esclusivamente per le lavorazioni che potranno essere svolte successivamente alla data della domanda;
- dopo il 30 giugno le eventuali rettifiche devono tener conto delle lavorazioni che potranno essere svolte successivamente alla data della rettifica.

## 6.2 Istruttoria

### a) ***predisposizione e/o aggiornamento Fascicolo Aziendale***

La predisposizione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere effettuata, su iniziativa del beneficiario, presso un CAA abilitato al quale ha conferito il mandato o delega in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale.

Ai fini dell'assegnazione del carburante agricolo i soggetti che non possiedono superfici fondiarie (cooperative, caseifici, cantine sociali, ecc.) costituiscono il proprio Fascicolo Aziendale in forma anagrafica presso i CAA.

Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche (Comuni, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme, ecc.), devono possedere i requisiti di attività agricola che dà titolo all'assegnazione del carburante agevolato.

I Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione, producono una dichiarazione e/o un verbale, indicante la superficie totale di propria competenza, gli estremi delle particelle fondiarie oggetto del beneficio, nonché l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

Per tutte le specifiche relative alla gestione del Fascicolo Aziendale si rimanda al vigente Manuale delle procedure.

### b) ***presentazione della Dichiarazione consumi***

Tale adempimento deve essere rispettato anche in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, entro 30 giorni dalla data di cessazione (Vedi Modulo rettifica per chiusura) (art. 6, comma 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454).

In caso di decesso del titolare dell'impresa, la dichiarazione deve essere effettuata dall'erede o da chi ne ha titolo, entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento e comunque non oltre i termini stabiliti dal D.M.14

dicembre 2001, n. 454. L'erede, nel caso di impresa individuale, deve essere inserito nel Fascicolo Aziendale.

Nell'ipotesi in cui alla data della cessazione dell'impresa vi siano rimanenze di carburante, in tale dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi identificativi di un soggetto in possesso dei requisiti per l'utilizzo di tale carburante o la specifica relativa alla regolarizzazione del pagamento dell'accisa.

Per gli aspetti operativi fare riferimento all'**ALLEGATO OPERATIVO**.

## GLOSSARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI CONSUMI

### RIEPILOGO ANNO PRECEDENTE

**Residuo campagna precedente:** quantitativo di carburante residuo dell'anno antecedente all'anno oggetto di dichiarazione e che è stato portato in rimanenza per essere utilizzato nell'anno di riferimento della dichiarazione (valore proposto dal sistema).

**Ammissibile:** quantitativo di carburante che il sistema calcola (con lettura delle informazioni al 1 novembre dell'anno di utilizzo) sulla base della consistenza e del piano colturale esistenti a quella data. Il sistema verifica la presenza di variazioni della consistenza o dei piani colturali rispetto al momento della domanda iniziale (se nel corso dell'anno ci sono state variazioni a carico del piano colturale e/o della consistenza senza essere intervenuti con una rettifica il valore sarà sempre inferiore all'assegnato"). Il valore dell'"ammissibile" è sempre calcolato dal sistema ad eccezione di quello del campo "gasolio conto terzi e svincolato".

**Richiesto/Assegnato:** quantitativo di carburante richiesto dal beneficiario e che è stato assegnato dall'operatore al momento della domanda dell'anno oggetto di dichiarazione (valore proposto dal sistema ed è pari al quantitativo di carburante richiesto nella domanda o rettifica dell'anno precedente).

**Gasolio conto terzi e svincolato:** è un campo editabile che serve per la gestione di situazioni (contoterzisti ...) nelle quali il sistema non può calcolare il quantitativo di carburante ammissibile. L'uso di questo campo è monitorato da APPAG.

**Motivo ammesso:** è un campo obbligatorio nel caso in cui si modifichi il campo ammesso delle assegnazioni conto terzi e svincolate.

### OPERAZIONI CARBURANTE

**Ricevuto:** quantitativo di carburante ricevuto da un'altra azienda tramite trasferimento.

**Trasferito:** quantitativo di carburante ceduto ad altra azienda.

**Prelevato:** quantitativo di carburante derivante dalla somma dei prelievi effettuati. Questo valore viene caricato da parte dei distributori che consegnano il carburante ai propri clienti mediante l'applicativo "distributori" (valore proposto dal sistema).

**Disponibile:** quantitativo di carburante effettivamente a disposizione dell'azienda; Viene dato dalla somma tra il residuo dell'anno precedente, il prelevato, il ricevuto, decurtando il ceduto. (valore proposto dal sistema).

**Accisa:** quantitativo di carburante sul quale l'azienda deve pagare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la differenza di accisa.

**Motivo accisa:** campo obbligatorio nel quale si indica la ragione per la quale l'azienda deve pagare la differenza di accisa.

#### DICHIARAZIONE CONSUMI

**Consumato:** quantitativo di carburante consumato durante l'annata oggetto di dichiarazione, campo da compilare a cura dell'operatore in base alla dichiarazione del beneficiario con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Rimanenza:** quantitativo di carburante non consumato entro il 31 dicembre dell'anno della domanda, campo da compilare a cura dell'operatore in base alla dichiarazione del beneficiario.

I quantitativi di carburante presenti in rimanenza al 31 dicembre di ogni anno devono essere dichiarati correttamente da parte dei beneficiari, con particolare attenzione sia alle date, sia ai quantitativi degli ultimi prelievi (visibili a sistema) in relazione alle operazioni da svolgersi dopo il prelievo stesso.

**Recupero:** quantitativo di carburante recuperato a seguito di furto o utilizzo improprio sul quale è già stata pagata la differenza d'accisa.

**Motivo recupero:** campo che deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui sia indicato un quantitativo a recupero

#### c) ***compilazione domanda di assegnazione***

Fatta eccezione per le nuove domande la richiesta di carburante deve essere effettuata solo successivamente alla dichiarazione dei consumi per l'anno precedente.

#### **GLOSSARIO DELLA RICHIESTA DI CARBURANTE**

**Residuo a inizio anno:** quantitativo di carburante rimanente dall'anno precedente e di cui si prevede il consumo nell'anno corrente (valore proposto dal sistema in base alla dichiarazione dei consumi).

**Ammissibile:** quantitativo di carburante che il sistema propone in base alle informazioni presenti in Fascicolo relativamente a consistenza, piano colturale e possesso macchine.

**Richiesto/Assegnato:** quantitativo di carburante che l'utente richiede e l'operatore assegna al momento della domanda. Il valore può essere inferiore o uguale al quantitativo ammissibile proposto (Ammissibile).

Per gli aspetti operativi fare riferimento all'**ALLEGATO OPERATIVO**.

I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai CAA in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.

Ad avvenuta assegnazione il beneficiario può ricevere dal CAA un promemoria riassuntivo dove viene riportato l'identificativo della domanda, l'anagrafica aziendale, la situazione macchine, le lavorazioni che si intendono eseguire ed il fabbisogno. Il foglio non ha valore fiscale di libretto di controllo e per ottenere il carburante **l'utente deve rivolgersi ad un distributore accreditato in SIAP** fornendo il proprio CUAA e l'ID della domanda.

## **7. CASI PARTICOLARI DI GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSUMI E ASSEGNAZIONE**

### **7.1 RETTIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE**

La rettifica è da intendersi come un annullamento della domanda emessa in origine e la generazione di una nuova domanda e non come una correzione o un completamento. Infatti, dal momento che si procede alla rettifica, tutte le informazioni presenti nella domanda precedente non saranno più prese in considerazione dal sistema e si dovrà procedere all'inserimento di tutti i dati presenti nella vecchia domanda apportando le adeguate modifiche.

Ferme restando le informazioni sopra riportate, per le aziende che terminano l'attività nel corso dell'anno, la rettifica per chiusura offre la possibilità di effettuare la dichiarazione consumi nell'anno stesso a cui si riferisce l'assegnazione; in questo modo all'atto della cessazione dell'attività, sarà possibile effettuare eventuali trasferimenti di carburante in giacenza o regolarizzare il procedimento tramite il versamento dell'accisa sul carburante non consumato.

Per gli aspetti operativi fare riferimento all'**ALLEGATO OPERATIVO**.

### **7.2 TRASFERIMENTI DI CARBURANTE**

L'articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che il beneficiario, nel caso in cui abbia delle rimanenze di carburante agricolo agevolato in seguito alla cessazione o riduzione dell'attività agricola, possa trasferire il quantitativo ad un'altra azienda agricola, che sia in possesso dei requisiti e delle condizioni per l'acquisizione del carburante ceduto o in alternativa ad un distributore autorizzato.

Il CAA responsabile dell'operazione dovrà dare comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro 30 giorni dalla data del trasferimento all'Agenzia delle Dogane e per conoscenza all'Amministrazione provinciale.

Per gli aspetti operativi fare riferimento all'**ALLEGATO OPERATIVO**.

### **7.3 DICHIARAZIONE CONSUMI – MODIFICA DATA CONDUZIONE**

La modifica della data di conduzione deve essere espressamente richiesta all'UTA per gli investimenti.

### **7.4 ASSEGNAZIONE - Allevamenti**

#### **REDDITO NORMALIZZATO**

Per il D.P.R. 917/86 l'attività di allevamento rientra nel reddito agrario se il terreno connesso è potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. Se il terreno connesso non è sufficiente a garantire almeno un quarto del mangime necessario occorre determinare la complementarietà dell'allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto.

Per la determinazione del cd. "reddito normalizzato" si rinvia alla circolare prot. n° 199654 del 14 aprile 2015, allegata al presente manuale.

#### Piscicoltura

Nel caso delle piscicoltura il beneficiario è tenuto ad integrare la documentazione necessaria per accedere all'agevolazione fiscale con una dichiarazione, attestante il quantitativo di pesce che intende allevare; deve inoltre documentare a consuntivo, e comunque al momento della presentazione della nuova richiesta di gasolio, il quantitativo di materiale ittico fatturato comprovato mediante la presentazione di copia delle fatture di vendita.

#### Allevamenti cunicoli e avicoli

Per quanto riguarda gli allevamenti cunicoli e avicoli il beneficiario è tenuto ad integrare la documentazione per accedere all'agevolazione fiscale con una dichiarazione attestante il numero di cicli produttivi ed il numero di capi allevati per singolo ciclo.

Il beneficiario deve documentare, a consuntivo e comunque al momento della presentazione della nuova richiesta di gasolio, il quantitativo di animali fatturato nella campagna conclusa. L'attestazione del fatturato deve essere comprovata mediante presentazione di copia delle fatture di vendita.

### **7.5 ASSEGNAZIONE - Irrigazione di soccorso e antibrina**

Sono ammesse all'agevolazione fiscale esclusivamente le aziende non servite da impianti di irrigazione consortili.

Sono esclusi dall'agevolazione fiscale i generatori di corrente elettrica necessari per azionare le pompe.

Viene consentito, in deroga a quanto sopra e per ragioni di sicurezza, l'uso del carburante agricolo agevolato per il funzionamento di emergenza, in caso di mancanza di energia elettrica, dei gruppi di gestione delle paratoie e delle pompe fisse di sollevamento dei consorzi di bonifica.

Il beneficiario è tenuto ad integrare la documentazione necessaria per accedere all'agevolazione fiscale con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante:

- a) gli estremi della concessione rilasciata per la captazione dell'acqua; qualora non disponibile, la stessa può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta denuncia presso le autorità competenti e la successiva autorizzazione, anche tramite il meccanismo di silenzio assenso;
- b) l'elenco delle particelle fondiari interessate e loro ubicazione (Comune catastale), precisando la superficie interessata all'irrigazione non servita da impianti consortili;
- c) descrizione delle pompe utilizzate per il prelievo dell'acqua (marca, modello, potenza), con precisazione del relativo numero di matricola.

#### **7.6 ASSEGNAZIONE - Lavorazioni svolte da cooperative e imprese agromeccaniche**

Per le imprese agromeccaniche, l'agevolazione fiscale compete in relazione all'entità delle prestazioni rese in favore di imprese agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese e con Fascicolo Aziendale valido.

Non sono ammesse assegnazioni di carburante agricolo agevolato per lavori svolti a favore di imprese commerciali, artigianali e/o industriali.

Le imprese agromeccaniche dopo aver formato il proprio fascicolo possono richiedere un'assegnazione di carburante agevolato sulla base dei lavori previsti o dei contratti già stipulati o comunque entro il limite dei quantitativi assegnati nell'anno precedente; possono altresì richiedere, nel corso dell'anno, ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

Le imprese agromeccaniche e le cooperative devono dichiarare i CUAA dei soggetti presso i quali andranno a svolgere le lavorazioni. Sia le imprese agromeccaniche che le cooperative all'atto della richiesta di carburante dovranno farsi carico di verificare che il socio o il cliente abbia già presentato o presenti, il Fascicolo Aziendale e che sia iscritto al registro imprese della CCIAA.

In sede di istruttoria, a consuntivo deve essere presentata copia delle fatture delle lavorazioni effettuate presso le aziende clienti. Le fatture debbono riportare l'indicazione del CUAA e denominazione della ditta cliente e qualora non fossero sufficientemente dettagliate va presentata la copia delle schede cliente con indicazione della coltura, delle lavorazioni (come indicate nelle tabelle ettaro/coltura), delle particelle e delle superfici lavorate, che l'impresa agromeccanica o la cooperativa ha l'obbligo di compilare e conservare in azienda per la registrazione dei consumi di carburante come previsto dall'art. 6, comma 4 del d.m. 454/2001.

Copia delle fatture presentate va conservata da parte del CAA.

### **7.7 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole**

Spesso le imprese agromeccaniche vengono incaricate di svolgere determinate lavorazioni agricole quali raccolta di prodotti presso aziende agricole iscritte alla CCIAA, ma a favore di imprese commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole. Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, come da contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento, ecc.

In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l'azienda presso la quale viene effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, **l'impresa agromeccanica incaricata della raccolta non può utilizzare carburante agricolo agevolato, in quanto, il destinatario a favore del quale la lavorazione è svolta, non è un'impresa agricola**, bensì commerciale o industriale. La raccolta dei succitati prodotti avviene, infatti, indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell'imprenditore agricolo.

Alla stessa stregua le lavorazioni svolte per attività di manutenzione e gestione del verde pubblico o delle fasce di rispetto stradali o fluviali non sono ammissibili per l'assegnazione del carburante agevolato.

### **7.8 Lavori svolti in attività conto terzi**

Il carburante agevolato viene assegnato alle imprese che risultano iscritte alla CCIAA esclusivamente per le attività effettuate in provincia di Trento e che abbiano costituito un proprio Fascicolo Aziendale.

Le lavorazioni devono essere eseguite a favore di aziende agricole (regolarmente iscritte alla CCIAA nella sezione speciale agricola) e/o per aziende agricole di istituzioni pubbliche con Fascicolo Aziendale valido.

L'assegnazione può essere effettuata in base ai contratti già sottoscritti e/o a una previsione di lavorazioni. Nel corso dell'anno possono essere comunque richieste ulteriori quantità, previa rendicontazione del carburante già assegnato.

Al momento della dichiarazione annuale in sede consuntiva il contoterzista allega copia delle fatture con indicazione del cliente, delle operazioni eseguite (come indicate nelle tabelle ettaro/coltura), delle superfici e particelle interessate e delle quantità lavorate.

Per il calcolo dell'ammontare delle lavorazioni svolte da parte dei contoterzisti nonché delle medesime lavorazioni non spettanti ai clienti APPAG fornisce apposite tabelle di calcolo e conversione.

## **7.9 Assegnazioni per lavorazioni silvicolture**

L'assegnazione di carburante agricolo agevolato può essere concessa per attività selvicolture **esclusivamente quando queste attività sono svolte a favore di aziende agroforestali che hanno costituito un proprio Fascicolo Aziendale, escludendo quindi le assegnazioni per lavori effettuati a favore di privati cittadini che non esercitano attività agricola, imprese commerciali, industriali, trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole.**

Le assegnazioni vanno effettuate utilizzando le tabelle ettaro/coltura presenti a sistema.

Nel caso in cui le attività conto terzi siano relative alla selvicoltura e vengano affidate a imprese forestali, ai fini della richiesta di carburante, queste ultime devono costituire un proprio Fascicolo Aziendale e svolgere i lavori a favore di soggetti aventi la connotazione di azienda agricola che esercita la selvicoltura (*aziende forestali dei Comuni, le ASUC, la Magnifica Comunità, ecc.*), situati sul territorio della Provincia di Trento, in possesso di Fascicolo Aziendale e sulla base di contratti già sottoscritti o lavorazioni già previste per l'annata.

Al momento della dichiarazione dei consumi, i predetti soggetti dovranno presentare copia delle fatture rilasciate ai clienti indicanti le attività eseguite e la quantità di legname lavorato espresso in metri cubi.

Nel caso di taglio di legname di proprietà delle aziende agricole per utilizzo aziendale fa fede la dichiarazione rilasciata dalla stazione forestale competente riportante la cubatura del legname autorizzato per essere tagliato.

## **7.10 Attività connesse**

Il d.lgs. 228/2001 nel riscrivere l'art. 2135 del codice civile riguardante la definizione di imprenditore agricolo ha introdotto al comma n. 3 le attività connesse, tra le quali è prevista anche la «[...] fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata [...]»

Ciò potrebbe far pensare che il produttore agricolo possa svolgere lavori agricoli presso aziende di terzi con le macchine e attrezzature normalmente impiegate nella propria azienda utilizzando carburante agevolato assegnato alla propria azienda o assegnato per l'attività conto terzi.

Il d.m. 454/2001 non prevede tale possibilità, in quanto disciplina l'assegnazione di carburante agevolato esclusivamente alle imprese agricole, iscritte presso la Camera di Commercio, per i lavori svolti nella propria azienda agricola e alle imprese agromeccaniche, per i lavori agricoli svolti nelle aziende agricole clienti, iscritte anche queste presso la Camera di Commercio.

**Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell'art. 2135 comma 3 del codice civile, non è ammesso l'utilizzo di carburante agricolo agevolato assegnato all'azienda agricola per l'attività conto proprio, né è ammessa l'assegnazione di carburante agevolato per l'attività conto terzi.**

Nel caso di imprese agromeccaniche miste che ottengono l'assegnazione di carburante agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi, l'attività di impresa agromeccanica, anche se secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest'ultima, oltre che per l'iscrizione camerale come attività conto terzi con specifica codifica ATECORI, anche per la tenuta di una contabilità Iva separata e per la natura del reddito derivante dall'attività conto terzi, che è reddito d'impresa, dichiarato come tale in sede di dichiarazione dei redditi

Le imprese agromeccaniche miste che chiedono carburante per l'attività conto terzi, devono presentare e avere a fascicolo copia dell'ultimo modello unico nel quale il reddito derivante dall'attività conto terzi risulti dichiarato come reddito d'impresa.

#### **7.11 Cessazione attività, successioni ed eventi calamitosi**

Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

In caso di morte del titolare dell'azienda o di subentro nella conduzione della stessa il Fascicolo Aziendale deve essere aggiornato mediante un'operazione di chiusura di attività e successivo trasferimento di carburante.

#### **7.12 Assegnazioni supplementari e straordinarie**

Il D.M. 26 febbraio 2002 *“Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”* chiarisce che le assegnazioni di carburante sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati e che le province autonome possono disporre maggiorazioni per particolari condizioni presenti sul proprio territorio.

**Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015 all'articolo 2 prevede per le Regioni e le Province autonome di disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui alle tabelle dell'allegato 1. di queste maggiorazioni si è già tenuto conto in sede di approvazione delle tabelle allegato parte integrante della deliberazione della Giunta n. 2170 del 2 dicembre 2016.**

Lo stesso articolo 2, al secondo comma, prevede per le Regioni e le Province autonome di concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato 1, al verificarsi di circostanze transitorie [ a) avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno; b) siccità e alluvioni; c) fitopatie di eccezionale gravità ] limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente.

Per quest'ultimo caso, ai fini del riconoscimento supplementare di carburante, è necessaria la presenza di un decreto che stabilisca lo stato di calamità.

### **7.13 Assegnazioni per coltivazioni secondarie**

Nei casi in cui alla prima coltura si faccia seguire una seconda coltivazione con conseguente variazione del piano colturale l'applicativo consente di effettuare il riconoscimento del carburante anche per quest'ultima. La possibilità viene inserita fra le lavorazioni straordinarie ed il valore da implementare a sistema deve riguardare esclusivamente le superfici che saranno effettivamente interessate dalla coltivazione secondaria.

## **8. RICORSI**

Avverso il diniego della domanda il richiedente può effettuare ricorso preliminare all'Amministrazione provinciale; in alternativa, il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Avverso l'assegnazione di quantitativi di carburante agevolato difforme rispetto al fabbisogno dichiarato il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

## 9. DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

Il prelievo del carburante agricolo agevolato da parte degli utenti può essere effettuato esclusivamente presso i distributori autorizzati dall'Agenzia delle Dogane.

Tra i distributori autorizzati sono presenti anche cooperative frutticole, preventivamente autorizzate allo svolgimento di tale attività, che forniscono servizio per i propri associati.

I distributori a seguito di autenticazione sul portale web A4G possono accedere ai dati degli utenti. Questi riguardano la disponibilità totale e l'assegnato al netto del residuo, quanto già prelevato e quanto ancora prelevabile.

## 10 RECUPERO DI ACCISA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il recupero di accisa è l'operazione con la quale l'UTF (Ufficio Tecnico di Finanza), competente per territorio, recupera l'importo dell'accisa non pagata sull'acquisto di carburante agricolo agevolato nei casi in cui il produttore agricolo, per errore suo o di altri, abbia prelevato o consumato quantitativi di carburante eccedenti rispetto all'assegnazione massima consentita dalle tabelle ettaro-coltura, per effetto di minori lavorazioni effettuate rispetto a quelle preventivate o in seguito a variazioni del piano di utilizzo delle superfici.

Ogni qualvolta il beneficiario, in sede di dichiarazione consumi, denuncia di aver prelevato carburante agevolato che non era stato assegnato o di aver consumato carburante che, benché assegnato, risultava non ammissibile a consuntivo o che è stato sottratto in seguito a furto, si genera nell'applicativo "Domanda di carburante agricolo agevolato" un recupero di accisa.

Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa vanno segnalati all'Ufficio delle Dogane competente per territorio ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 454/2001.

1. *Recupero di accisa per consumo di carburante agevolato superiore alla quantità massima ammissibile determinata in sede di dichiarazione dei consumi.*

In questo caso l'utente non può ricorrere al "ravvedimento operoso"; il recupero di accisa, registrato nell'applicativo in sede di dichiarazione dei consumi, va segnalato dall'Amministrazione provinciale all'Ufficio delle Dogane competente. La sanzione viene applicata per intero.

Qualora il carburante, risultante eccedente al massimo ammesso in sede di dichiarazione dei consumi, non fosse stato consumato alla data del 31 dicembre, ancorché assegnato e prelevato, può essere

dichiarato a residuo in quanto era già rientrato nella disponibilità del produttore con una precedente assegnazione;

*2. Recupero di accisa per furto di carburante agevolato.*

Il carburante rubato potrebbe essere utilizzato in modo improprio da soggetti non autorizzati. Per questo l'accisa agevolata per detto carburante deve essere recuperata.

In questo caso l'utente deve provvedere a denunciare immediatamente il furto di carburante al più vicino Organo di polizia giudiziaria (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e successivamente darne comunicazione anche all'Ufficio delle Dogane competente per territorio indicando il quantitativo sottratto e allegando copia della denuncia di furto presentata, nonché copia del libretto di controllo.

Il carburante sottratto non può essere dichiarato come consumato, ma va indicato nell'applicativo nel quadro "dichiarazione consumi" come prelevato e come recupero di accisa nell'apposita riga "Recupero di accisa per Furto";

*3. Recupero di accisa per residuo di carburante agevolato denunciato in sede di dichiarazione dei consumi e non trasferito a seguito di chiusura attività.*

Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al d.m. 454/2001 e intenda smettere di presentare la richiesta carburante. Se in sede di dichiarazione dei consumi risulta dichiarato un residuo, che il produttore non vuole trasferire e intende consumare nella propria azienda senza che questo sia riassegnato, l'accisa per quel residuo deve essere recuperata.

Anche in questo caso non è possibile per il produttore ricorrere al "ravvedimento operoso" e la necessità del recupero di accisa viene segnalata all'Ufficio delle Dogane competente direttamente dall'Amministrazione provinciale. Il recupero di accisa non prevede, in tal caso, l'applicazione della sanzione minima.

Le relative comunicazioni di recupero di accisa e ravvedimento operoso, dovranno pervenire all'Agenzia delle Dogane competente e all'Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti dell'APPAG attraverso apposito modulo sottoscritto dal responsabile CAA.

Il Ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico, finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario.

Tramite il ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, gli interessi al tasso legale, che dal 1° gennaio 2010 ammontano all'1%, e una sanzione stabilita in misura ridotta.

Nel caso di prelievo di carburante agevolato superiore all'assegnazione netta, si potrà sanare l'irregolarità attivando il "ravvedimento operoso" mediante comunicazione dell'irregolarità all'Ufficio delle

Dogane e chiedendo il calcolo dell'importo da pagare. Alla comunicazione il produttore deve allegare copia della stampa del libretto di controllo. La sanzione minima è ridotta in misura diversa a seconda che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni o entro un anno dalla data dell'errato prelevamento.

Il ravvedimento operoso può essere attivato soltanto se l'irregolarità non è ancora stata rilevata dall'Amministrazione provinciale competente e se il pagamento è eseguito entro un anno dalla data dell'errato prelevamento.

La copia della comunicazione di ravvedimento operoso deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane e va trasmessa anche all'Amministrazione provinciale con la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

#### **NON E' POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- quando in sede di dichiarazione dei consumi si deve recuperare l'accisa derivante da maggiori consumi rispetto all'ammissibile;
- quando si è in presenza di furto di carburante ( che va denunciato all'organo di polizia);
- quando si "chiude" l'attività e si vuole utilizzare il carburante già prelevato;
- quando l'irregolarità è stata rilevata ( es in caso di controlli) dall'Amministrazione competente;
- se è trascorso oltre un anno dall'errato prelievo

#### **E' POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- quando il beneficiario vuole spontaneamente regolarizzare errori nella domanda di assegnazione;
- quando si effettuano prelievi di carburante superiore all'assegnazione ( caso di riduzioni di superfici dopo aver effettuato il prelievo);

## 11 CONTROLLI

Ferme restando le responsabilità riguardanti l'accertamento della veridicità e validità dei dati dichiarati dal richiedente nella presentazione della domanda, il sistema A4G effettua i controlli su parte dei dati inseriti e l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione sulle domande di carburante agricolo agevolato che potranno essere svolti anche in concomitanza ai controlli dei fascicoli aziendali.

Si precisa che la base di riferimento per l'assegnazione del carburante agricolo agevolato è il Fascicolo Aziendale, la stessa base utilizzata per altri tipi di domande; ogni particella del fascicolo è sottoposta a dei controlli riguardanti anomalie sull'anagrafica, consistenza e piano colturale.

Oltre a questi controlli amministrativi che sono eseguiti sul 100% dei fascicoli, il programma per l'assegnazione di carburante agricolo esegue altre verifiche; ne è un esempio il controllo sull'univocità della dichiarazione delle particelle per la fruizione dell'agevolazione.

I controlli di cui sopra stabiliscono un buon grado di garanzie, tuttavia potranno essere annualmente eseguiti ulteriori tipi di controllo, in particolare sulle assegnazioni cd. "svincolate" o in caso di evidenza di situazioni a rischio.

Il contenuto e le modalità di controllo verranno stabilite di volta in volta nel verbale di estrazione nel rispetto dell'art. 7 del D.M. 454/2001.

In caso di accertata anomalia o irregolarità riguardante il beneficiario, l'Amministrazione provinciale si riserva di segnalare l'accaduto all'Agenzia delle Dogane, per i relativi provvedimenti.

In caso di mancato rispetto da parte del CAA delle procedure amministrative di cui alle disposizioni normative vigenti e del presente manuale operativo l'Amministrazione provinciale potrà intraprendere azioni disciplinari fino alla revoca dell'autorizzazione.

Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente manuale.

## 12 REPORTISTICA

Il portale A4G rende disponibile ai CAA un servizio di reportistica e download dei dati riferiti all'"Elenco domande" ed "Elenco inadempienti".

### 13 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10** concernente “Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale”.
- **Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23** concernente “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.
- **D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165** "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- **Legge Provinciale 4 settembre 2000, n. 11** concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”, capo II.
- **D.M. 14 dicembre 2001 n. 454** “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”.
- **Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2001, n. 22-73/Leg.** concernente “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- **D.M. 26 febbraio 2002** “Determinazione consumi medi prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli”.
- **Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4** concernente “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”, articolo 50.
- **Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003**, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura per conto dei soggetti obbligati degli adempimenti così come indicati nel D.M. 454/2001.
- **Deliberazione della Giunta provinciale n. 300 di data 16 febbraio 2004** concernente “Linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP)”;
- **Delibera della Giunta Provinciale n° 64 del 28 gennaio 2005** concernente “Disposizioni in merito alla presentazione di richieste di carburante agricolo agevolato e di immatricolazione delle macchine agricole presso l'Ufficio Utenti Motori Agricoli”.
- **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82** "*Codice dell'amministrazione digitale*"
- **D.M. 27 marzo 2008** “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”.

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
- **Decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69** - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.-**Articolo 6** - (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra) e s.m..
- **legge 27 dicembre 2013, n. 147** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
- **Decreto 12 gennaio 2015** “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”
- **Decreto Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015**
- **Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 2 dicembre 2016**


#### **ALLEGATI:**

- **RICHIESTA DI CARBURANTE e RETTIFICA DI UNA RICHIESTA DI CARBURANTE**
- **DICHIARAZIONE DEI CONSUMI**
- **TRASFERIMENTI DI CARBURANTE**

#### **ULTERIORI ALLEGATI**

- 1) Tabelle provinciali - Delibera della G.P. Trento n. 2170/2016;
- 2) D.M. 454 di data 14-12-2001;
- 3) Tabelle nazionali - D.M. di data 30/12/2015;
- 4) Circolare reddito normalizzato;
- 5) Circolare 49/d del 29/07/2002 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
- 6) Modello dichiarazione di conduzione.

# Utenti Motori Agricoli



## A4G

**RICHIESTA CARBURANTE E RETTIFICA**



APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti

Ufficio Unità Tecnica e di  
Autorizzazione Investimenti



## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>RICHIESTA DI CARBURANTE.....</b>	<b>2</b>
<b>RETTIFICA DI UNA RICHIESTA DI CARBURANTE .....</b>	<b>6</b>

## ***INTRODUZIONE***

Il nuovo sviluppo per la presentazione online delle Richieste di carburante agricolo agevolato in **A4G** non si è preoccupato solo di proporre una revisione grafica al sistema, ma ha cercato di semplificare il più possibile i vari passaggi che portano al completamento di una Richiesta/Rettifica di carburante, di un eventuale Trasferimento di carburante e della relativa Dichiarazione consumi.


Il sistema effettuerà automaticamente tutti i controlli necessari per permettere l'inserimento delle diverse tipologie di domande/dichiarazioni e trasferimenti di carburante.

Inoltre, il sistema segnalerà qualsiasi anomalia con avvisi dedicati.

Tutte le domande dovranno essere firmate digitalmente e per tutte è prevista la protocollazione.

## ***RICHIESTA DI CARBURANTE***

Dopo aver effettuato l'accesso al sistema (<https://a4g.provincia.tn.it/>) e selezionato il CUAА desiderato, **A4G** consente di creare una Richiesta di carburante scegliendo il comando nella sezione Utenti Motori Agricoli.

 Utenti Motori Agricoli	Richiesta/Rettifica carburante	→
	Dichiarazione consumi	→
	Gestione carburante in esubero	→

Il sistema verificherà che, per il CUAА selezionato, esistano uno o più titolari o rappresentanti legali dell'azienda censiti nel fascicolo aziendale e proporrà l'elenco con la possibilità di selezionare il richiedente carburante.

Dopo la scelta del richiedente, premendo il pulsante **Crea domanda**, il sistema controllerà:

- ❑ l'esistenza di un fascicolo aziendale gestito da APPAG che dovrà essere stato validato almeno una volta nell'anno in corso e dovrà essere nello stato “valido”;
- ❑ la presenza di una delega nel caso l'azienda che presenta domanda abbia il mandato fuori provincia (tale delega dovrà essere in corso di validità, in gestione e con riferimento ad uno sportello associato all'utente che sta presentando la domanda);
- ❑ che nella sezione “Info CCIAA” del fascicolo aziendale sia selezionata una delle due seguenti voci: Iscritto alla sezione speciale agricola oppure Non iscritto alla sezione speciale agricola, art.2, c.1, D.M. n.454/2001;
- ❑ presenza di almeno una macchina nel fascicolo la cui “data fine” sia maggiore della data di oggi.

Se questi controlli non saranno validati il sistema visualizzerà il relativo messaggio di errore e non permetterà l'inserimento della Richiesta di carburante.

Altrimenti verrà visualizzata la Richiesta con lo stato della domanda, il numero assegnato automaticamente dal sistema e la data di inserimento.

CUAA: XXXXXXXXXXXX	Denominazione: SOCIETA' AGRICOLA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Stato della domanda: IN COMPILAZIONE
		ID Richiesta: 31101
		Data inserimento: 14/12/2021

RICHIESTA CARBURANTE
 ELIMINA 

Il pulsante **Elimina** permette la cancellazione di una domanda solo se nello stato "In compilazione".

Se fosse già presente una domanda nello stato "In compilazione" o "Autorizzata", il sistema visualizzerà tale domanda.

Nel nuovo sistema la compilazione della Richiesta di carburante prevede quattro passaggi.

RICHIESTA CARBURANTE
 ELIMINA 

1

2

3

4

Macchine
 Lavorazioni
 Fabbisogno
 Protocollo

SALVA
 PROCEDI >

Macchina	Classe	Marca	Alimentazione	Targa	Possesso	
WL20/1-C-Z	APPARECCHI SENZA	WEISHAUPT	GASOLIO		PROPRIETA'	

Nel primo è necessario selezione almeno un macchinario. Il sistema mostra i macchinari recuperati dal fascicolo dell'azienda che utilizzano come carburante benzina o gasolio.

Il sistema segnalerà ogni anomalia con avvisi dedicati. Ad esempio:

- ❑ Per poter procedere è necessario selezionare almeno una macchina.
- ❑ Attenzione! I dati imputati non sono stati salvati, si desidera comunque procedere?

Spostarsi nei vari passaggi utilizzando i pulsanti **Procedi** o **Indietro**.

Il secondo passaggio richiede la compilazione delle lavorazioni per le quali si intende richiedere il carburante.



Lavorazioni Base	Superficie massima	Sup. gasolio	Sup. benzina
6.1 OPERAZIONI DI GESTIONE	2032697 Mc	1000 Mc	

Per quanto riguarda le lavorazioni, il sistema mostrerà i raggruppamenti Mipaf che corrispondono alle colture presenti nel piano colturale del fascicolo aziendale (per le Altre lavorazioni e le Lavorazioni zootecnia verranno mostrati i raggruppamenti "standard").

Se, nel fascicolo aziendale, non ci fossero i raggruppamenti previsti, il sistema inibirà la relativa scheda.

Se non ci sono macchinari alimentati a benzina (o gasolio) il sistema impedirà di richiedere questo carburante inibendo il relativo campo.

Per le lavorazioni a superficie il sistema controllerà che quanto digitato come superficie lavorata non superi la superficie massima (eventualmente sommando quanto riportato nei campi Gasolio e Benzina).

Particolare attenzione deve essere dedicata alla scheda **Altre lavorazioni che dovrà essere compilata solo se si intende richiedere carburante per la propria azienda.**



Lavorazioni Base	Gasolio	Benzina
18.1 OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO	100 Mc	

Nel caso invece di lavorazioni conto terzi la scheda non dovrà essere compilata ma la stima del quantitativo di carburante che si intende richiedere per effettuare lavorazioni per


altre aziende, dovrà essere indicata nel terzo passaggio (Fabbisogno) valorizzando il campo Gasolio conto terzi e svincolate del record Richiesto/Assegnato.



	Gasolio	Benzina	Gasolio serre	Gasolio conto terzi e svincolate
Residuo a inizio anno (lt.)	0	0	0	0
Ammissibile (lt.)	0	0	0	0
Richiesto/Assegnato (lt.)	0	0	0	15800

**Attenzione!** Nel caso di lavorazioni conto terzi, se si desidera utilizzare i calcoli eseguiti automaticamente dal sistema per individuare il quantitativo di carburante ammissibile, si ricorda che, dopo aver verificato tale quantitativo, è necessario appuntarsi il dato e procedere con la cancellazione dei valori inseriti nella scheda Altre lavorazioni. Come già anticipato, il dato dovrà essere indicato nel terzo passaggio (Fabbisogno), valorizzando il campo Gasolio conto terzi e svincolate del record Richiesto/Assegnato).

Nel terzo passaggio il sistema recupererà il **Residuo a inizio anno**, compilerà il record Ammissibile eseguendo i calcoli con i coefficienti imposti (tabelle ettaro/coltura di assegnazione del carburante agricolo).



	Gasolio	Benzina	Gasolio serre	Gasolio conto terzi e svincolate
Residuo a inizio anno (lt.)	0	0	0	0
Ammissibile (lt.)	762	0	0	0
Richiesto/Assegnato (lt.)	762	0	0	0

L'operatore dovrà compilare il record **Richiesto/Assegnato**: il sistema non permette di richiedere una quantità di carburante maggiore del carburante ammesso.

Come già visto, il sistema segnalerà ogni anomalia con avvisi dedicati.

**Attenzione!** Si ricorda che per la campagna UMA 2022 il dato di Rimanenza verrà automaticamente recuperato dalla Dichiarazione consumi inserita in SIAP.

L'ultimo passaggio permetterà la protocollazione della Richiesta di carburante.

Il sistema effettuerà nuovamente il controllo sulla validità del fascicolo e, l'ultima data di validazione del fascicolo, dovrà essere minore o uguale alla data di creazione della domanda.

Altrimenti verrà visualizzato il messaggio che avvisa di aggiornare il fascicolo e il sistema proporrà di eliminare l'attuale domanda per poter poi presentare una nuova Richiesta di carburante.

La fase di protocollazione richiede di **scaricare** il documento pdf della Richiesta di carburante per **caricarlo** firmato.



The screenshot shows a three-step process for submitting a request. At the top left is a green button labeled 'INDIETRO' with a left arrow. Below it, a heading reads 'Per inviare la richiesta UMA scarica, firma e carica il documento pdf della domanda'. The interface is divided into three columns, each with a document icon, a title, a description, and a button. The first column is titled 'SCARICARE RICHIESTA' with the description 'Scarica il documento pdf della richiesta Utenti Moton Agricoli' and a green 'SCARICA' button with a download icon. The second column is titled 'FIRMA E CARICA LA RICHIESTA' with the description 'Carica la richiesta pdf firmata dall'azienda' and a light green 'CARICA' button with an upload icon. The third column is titled 'PROTOCOLLA RICHIESTA' with the description 'Assicurati che la richiesta caricata sia correttamente firmata e protocollata' and a light green 'PROTOCOLLA' button.

Il sistema effettuerà tutti i controlli per verificare la presenza e la validità della firma digitale (la presenza dei dati del firmatario, che non ci siano più firme sul documento, la corrispondenza dei codici fiscali).

Attenzione! Come già anticipato nel capitolo "Passaggio ad A4G", per un primo periodo di tempo sarà possibile procedere con la protocollazione delle domande anche con firma autografa.

Il sistema verificherà comunque che il formato sia pdf e che il file abbia una dimensione inferiore a 2 MB.

Dopo aver importato un documento, accanto al nome verrà visualizzato il pulsante **Elimina** che permetterà di cancellare un file scelto per errore. Selezionando invece il nome del file sarà possibile visualizzare il pdf della domanda caricata.



Procedere quindi con il pulsante **Protocolla richiesta**. Se non ci sono impedimenti, il sistema visualizzerà questo messaggio: "La Richiesta di carburante è stata creata correttamente. La protocollazione è stata presa in carico e verrà elaborata a breve".

A questo punto il sistema varierà lo stato della Richiesta di carburante da "In compilazione" a "Autorizzata" e sarà possibile visualizzare la domanda ma non modificarla.

Attenzione! Nel caso di rimanenze dall'anno precedente deve sempre essere richiesta una assegnazione di carburante, anche nel caso in cui il beneficiario non intenda chiedere carburante per l'anno in corso.

Quindi dovrà comunque (avendo una rimanenza) presentare una Richiesta di carburante per avere l'assegnazione del quantitativo pari alla rimanenza dell'anno precedente.

	Gasolio	Benzina	Gasolio serre	Gasolio conto terzi e svincolate
Residuo a inizio anno (Lt.)	2000	0	0	0
Ammissibile (Lt.)	3049	0	0	
Richiesto/Assegnato (Lt.)	2000			
Note	Scrivi qui eventuali note aggiuntive...			

**Attenzione!** Diversamente, l'anno successivo il beneficiario si troverà a dover pagare una accisa per possesso di carburante senza averne fatto richiesta.

## RETTIFICA DI UNA RICHIESTA DI CARBURANTE

Il sistema permetterà di procedere con la Rettifica di una Richiesta di carburante se nel sistema è presente una Richiesta di carburante in stato Autorizzata e non è già stata protocollata la Dichiarazione consumi.

Sempre nella sezione Utenti Motori Agricoli (quindi dopo aver selezionato il CUAA desiderato) scegliendo il comando Richiesta/Rettifica di carburante, il sistema visualizzerà il pulsante **Rettifica**.




**GESTIONE RICHIESTE/RETTIFICHE**

Richieste/Rettifiche di carburante

ID	Data Presentazione	Anno	Stato	CUAA	Nr. Protocollo	Modifica	Visualizza
16049	21/05/2021	2021	AUTORIZZATA	XXXXXXXXXXXX	PAT_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX962		

**Attenzione!** Se non viene visualizzato il pulsante **Rettifica** significa che è presente la Dichiarazione consumi in stato Protocollata.

La compilazione della Rettifica è identica alla Richiesta di carburante con la differenza che il campo **Note** della scheda **Fabbisogno** è obbligatorio.



**Fabbisogno**

	Gasolio	Benzina	Gasolio seme	Gasolio conto terzi e svincolate
Residuo a inizio anno (Lt.)	0	0	0	0
Ammissibile (Lt.)	11133	0	34426	
Richiesto/Assegnato (Lt.)	11133		34426	
Note	E' necessario compilare il campo Note indicando le motivazioni che hanno portato alla creazione della Rettifica di carburante.			

Dopo aver protocollato la Rettifica di carburante, il sistema varierà lo stato della Richiesta di carburante precedentemente inserita da "Autorizzata" a "Rettificata".




**GESTIONE RICHIESTE/RETTIFICHE**

Richieste/Rettifiche di carburante

ID	Data Presentazione	Anno	Stato	CUAA	Nr. Protocollo	Modifica	Visualizza
31462	16/12/2021	2021	AUTORIZZATA	XXXXXXXX	PATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
31101	14/12/2021	2021	RETTIFICATA	XXXXXXXX	PATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

# Utenti Motori Agricoli



## A4G

**DICHIARAZIONE DEI CONSUMI**



APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti

Ufficio Unità Tecnica e di  
Autorizzazione Investimenti



## INDICE


<b>DICHIARAZIONE CONSUMI .....</b>	<b>1</b>
------------------------------------	----------

## ***DICHIARAZIONE CONSUMI***

Il sistema permetterà di procedere con la Dichiarazione consumi se è presente una Richiesta di carburante in stato Autorizzata per la stessa campagna UMA.

Sempre nella sezione Utenti Motori Agricoli (quindi dopo aver selezionato il CUAA desiderato) scegliendo il comando **Dichiarazione consumi**, il sistema verificherà che, per il CUAA selezionato, esistano uno o più titolari o rappresentanti legali dell'azienda censiti nel fascicolo aziendale e proporrà l'elenco con la possibilità di selezionare il nominativo che effettuerà la Dichiarazione consumi (come per la Richiesta e Rettifica di carburante).

Dopo la scelta del richiedente, premendo il pulsante **Crea dichiarazione**, il sistema visualizzerà la Dichiarazione con lo stato della domanda, il numero assegnato automaticamente dal sistema, la data di inserimento e il riferimento alla Richiesta di carburante Autorizzata.



Il pulsante **Elimina** permette la cancellazione di una dichiarazione solo se nello stato "In compilazione".

Se fosse già presente una dichiarazione nello stato "In compilazione" o "Autorizzata", il sistema visualizzerà tale domanda.

Se fossero stati effettuati dei prelievi dopo una certa data, il sistema segnalerà la presenza di questi prelievi con un avviso.




Le schede **Prelievi**, **Ricevuti** e **Trasferimenti** sono in sola lettura e mostreranno i movimenti effettuati recuperando le informazioni dal sistema.

La scheda **Clienti conto terzi** permette di inserire le aziende agricole per le quali sono state fatte delle lavorazioni utilizzando il carburante assegnato con la Richiesta di carburante.

Solo in fase di presentazione della Dichiarazione consumi i contoterzisti potranno dichiarare per chi hanno lavorato e quanto carburante hanno effettivamente utilizzato, caricando a sistema anche gli allegati che giustificano le lavorazioni a superficie e le lavorazioni non a superficie che hanno effettuato per altre aziende.

Il pulsante **Nuovo** permette di cercare il cliente per il quale si ha lavorato. Nella finestra che mostra il risultato della ricerca, selezionare l'azienda agricola di interesse (il cliente deve avere un fascicolo aziendale validato nell'anno di campagna): il sistema mostrerà la maschera per inserire l'allegato.



The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a header with a client ID 'XXXXXXX000000000000000000000000'. Below it, a modal window titled 'ALLEGATI' is open, displaying 'CURIA XXXXXXX00000 - ID FASCICOLO XXX' and a green 'CARICA ALLEGATO' button. At the bottom of the modal are 'annulla' and 'SALVA' buttons. In the background, the 'CLIENTI CONTOTERZI' list is visible with a 'Nuovo' button on the right. On the far right, a 'Stato della domanda' panel shows 'IN COMPLEZIONE', 'ID Dichiarazione: 31967', 'Data inserimento: 20/12/2023', and 'Ref. Richiesta: 31917'.

Il sistema richiede obbligatoriamente l'inserimento di almeno un allegato. E' necessario includere:

- ☐ scheda cliente/lavorazioni;
- ☐ documenti di spesa (fatture);
- ☐ contratto.

Si consiglia di creare un unico allegato per cliente da importare nel sistema. Il formato deve essere pdf e il file deve avere una dimensione inferiore a 2 MB.

Nella scheda **Clienti contoterzi** verrà visualizzato l'elenco dei clienti per i quali sono state effettuate delle lavorazioni con la possibilità di visualizzare l'allegato caricato.


Utilizzando il pulsante **Elimina**, il sistema procederà con la cancellazione dell'azienda inserita, delle eventuali lavorazioni e degli allegati.

Il pulsante **Lavorazioni** permette di inserire le lavorazioni a superficie che, in qualità di contoterzista, sono state effettuate per altre aziende.



Il sistema mostra i raggruppamenti Mipaf che corrispondono alle colture presenti nel piano colturale del fascicolo aziendale del cliente selezionato. Se, nel fascicolo aziendale, non ci fossero i raggruppamenti previsti, il sistema avviserà che il cliente non ha colture nel fascicolo.

La scheda **Dichiarazione consumi** è suddivisa in tre sezioni e visualizza la Data di riferimento conduzione valorizzata, come default, al 1 novembre della campagna UMA, se la data di inserimento della Dichiarazione è successiva; altrimenti la data visualizzata sarà la data di presentazione della Dichiarazione consumi.



Se fosse necessario intervenire sul cambio della data di conduzione bisognerà contattare l'ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti di APPAG, indicando la motivazione di tale richiesta e la nuova data che si desidera applicare.

La sezione **Riepilogo anno precedente**: il sistema valorizza i campi del record Residuo campagna precedente e Richiesto/Assegnato con i dati presenti nella scheda Fabbisogno con riferimento alla Richiesta/Rettifica di carburante Autorizzata.

Il sistema valorizza i campi del record Ammissibile effettuando i calcoli previsti con riferimento alla data di conduzione.

Il campo Gasolio conto terzi e svincolate può essere compilato dall'utente: in questo caso, il sistema richiede obbligatoriamente l'inserimento di almeno un allegato.

Si consiglia sempre di creare un unico allegato per cliente da importare nel sistema. Il formato deve essere pdf e il file deve avere una dimensione inferiore a 2 MB.

**Operazioni carburante:** il sistema valorizza i campi dei record **Ricevuto**, **Trasferito** e **Prelevato** recuperandoli dalle schede Ricevuti, Trasferimenti e Prelievi.

Il record **Disponibile** mostra il quantitativo a disposizione effettuando i calcoli previsti.

Il sistema si preoccuperà di avvalorare il campo **Accisa** effettuando i calcoli dedicati. Se presente Accisa è obbligatorio scegliere dal menu un **Motivo accisa**.

**Attenzione!** Fintanto che non si digiteranno gli effettivi consumi il campo Accisa resterà valorizzato.

Nella sezione **Dichiarazione consumi** è necessario digitare i valori corretti nel record **Consumato** ed eventualmente nel record **Rimanenza al 31 dicembre**.

Il record **Recupero** (se compilato) prevede obbligatoriamente l'inserimento dell'allegato. Come già detto, per gli allegati si consiglia di creare un unico allegato per cliente da importare nel sistema, il formato deve essere pdf e il file deve avere una dimensione inferiore a 2 MB.

Il campo **Gasolio totale** della sezione Dichiarazione consumi non può contenere una quantità che eccede il carburante disponibile.

Quando si preme il pulsante **Salva** il sistema effettuerà dei controlli. Ad esempio:

- ❑ se il campo Accisa è valorizzato ma non è stato selezionato un Motivo accisa, il sistema visualizzerà questo messaggio "E' obbligatorio inserire una motivazione per l'accisa".
- ❑ Se il campo Accisa è valorizzato ed è stato impostato il motivo, il sistema visualizzerà un promemoria per l'operatore: "E' necessario comunicare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il quantitativo di carburante in accisa e la motivazione dell'accisa".
- ❑ Se non è stato dichiarato il carburante consumato il sistema visualizzerà questo errore "Attenzione! E' necessario compilare il record Consumato".

Questi controlli saranno effettuati nuovamente anche quando si procederà con la protocollazione della Dichiarazione consumi.

Inoltre, premendo il pulsante **Salva e Protocolla**, il sistema verificherà:

- ❑ se l'azienda ha una Rettifica di carburante nello stato In compilazione.

In questo caso il sistema proporrà di scegliere se cancellare automaticamente la Rettifica e quindi procedere con la protocollazione della Dichiarazione consumi, oppure cancellare automaticamente la Dichiarazione consumi e quindi spostarsi nella Rettifica di carburante per completarla.

L'Azienda ha una Rettifica di carburante IN COMPILAZIONE. Per procedere è necessario:

protocollare la Dichiarazione consumi - premere il pulsante **OK**  
(verrà automaticamente cancellata la Rettifica)

oppure

completare la Rettifica di carburante - premere il pulsante **ANNULLA**  
(verrà automaticamente cancellata la Dichiarazione consumi)

**OK****ANNULLA**

- ❑ Se l'azienda ha una Rettifica di carburante che è stata protocollata mentre la Dichiarazione consumi era nello stato In compilazione.

In questo caso il sistema proporrà di procedere direttamente con la cancellazione della Dichiarazione consumi per procedere con la creazione di una Dichiarazione aggiornata.

La Dichiarazione consumi in compilazione si riferisce ad una Richiesta di carburante obsoleta.

E' necessario eliminarla e procedere con l'inserimento di una nuova Dichiarazione.


Premendo il pulsante **OK** verrà automaticamente cancellata l'attuale Dichiarazione consumi.

La procedura e le regole di protocollazione sono le stesse previste per la Richiesta di carburante: deve essere **scaricato** il documento pdf della Dichiarazione consumi per **caricarlo** firmato (anche per la Dichiarazione consumi, per un primo periodo di tempo sarà possibile protocollare il documento anche con firma autografa).

Si potrà quindi procedere con l'invio al protocollo.

Il sistema varierà lo stato della Dichiarazione consumi da "In compilazione" a "Autorizzata" e sarà possibile visualizzarla ma non modificarla.

# Utenti Motori Agricoli



## A4G

**TRASFERIMENTI DI CARBURANTE**



APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti

Ufficio Unità Tecnica e di  
Autorizzazione Investimenti



## INDICE


<b>GESTIONE CARBURANTE IN ESUBERO.....</b>	<b>1</b>
Traferimenti .....	1

## ***GESTIONE CARBURANTE IN ESUBERO***

### **TRAFERIMENTI**

Per poter effettuare un trasferimento di carburante è necessario che l'Azienda che intende trasferire abbia una Richiesta di carburante in stato Autorizzata ma non la Dichiarazione consumi (eventualmente la Dichiarazione può essere nello stato In compilazione) e naturalmente abbia del carburante a disposizione, quindi dovranno essere stati fatti dei prelievi oppure esserci un residuo dell'anno precedente.


Nella sezione Utenti Motori Agricoli è presente il comando **Gestione carburante in esubero**. Se non ci sono le condizioni per poter trasferire carburante il sistema visualizzerà il messaggio di errore "Non è possibile gestire il carburante in esubero!". Altrimenti sarà possibile selezionare la scheda **Trasferimenti**.



Il pulsante **Nuovo** permette la creazione di un trasferimento di carburante. Può ricevere carburante solo chi, per lo stesso anno di campagna UMA, ha una Richiesta di carburante Autorizzata e non ha una Dichiarazione consumi protocollata.




E' necessario inserire il numero della Richiesta di carburante del destinatario del trasferimento, premere il pulsante **Cerca** e selezionare l'Azienda agricola interessata.



Nella finestra visualizzata digitare il quantitativo di carburante che si intende trasferire (il numero inserito non può superare il carburante disponibile). Nel momento in cui si preme il pulsante **Salva** per memorizzare i dati inseriti, il sistema visualizzerà questo messaggio (promemoria per l'operatore): "Verificare che il destinatario del trasferimento di carburante abbia la capacità di ricevere il quantitativo impostato".

Nella scheda **Trasferimenti** verrà visualizzato il trasferimento appena inserito con la possibilità, utilizzando gli appositi pulsanti, di eliminarlo o di modificarlo.



CUA	Denominazione	Gasolio trasferito (L)	Benzina trasferita (L)	Gasolio serbo trasferito (L)
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	100	0	0

Queste operazioni sono possibili solo se la Dichiarazione consumi del destinatario non è stata ancora protocollata.

**Attenzione!** E' possibile effettuare un solo trasferimento di carburante.

## ALLEGATO I

## TABELLE ETTARO/COLTURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO DA AMMETTERE ALL'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI TRENTO

Il presente Allegato si compone delle seguenti sezioni:

- 1 CEREALI AUTUNNO VERNINI (GRANO - AVENA - ORZO - TRITICALE - FARRO ECC.)**
- 2 MAIS E SORGO**
- 3 SET ASIDE - CONDIZIONALITA'**
- 4 PRATI AVVICENDATI**
- 5 PRATO-PASCOLO - PRATO PERMANENTE**
- 6 PASCOLO**
- 7 ORTIVE DA PIENO CAMPO**
- 8 LATTUGA-INSALATE-RADICCHI**
- 9 ORTIVE PLURIENNALI**
- 10 VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA**
- 11 FRUTTA POLPOSA**
- 12 FRUTTA A GUSCIO**
- 13 OLIVETI**
- 14 PICCOLI FRUTTI E MINORI**
- 15 FRAGOLA**
- 16 PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE**
- 17 VIVAI**
- 18 SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI**
- 19 COLTIVAZIONI SOTTO SERRA**
- 20 CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE**
- 21 ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI**
- 22 ALLEVAMENTI SUINI**
- 23 ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI**
- 24 ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI**
- 25 ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI**
- 26 PISCICOLTURA**
- 27 APICOLTURA**
- 28 TRASFORMAZIONE PRODOTTI**
- 29 MAGGIORAZIONI ALLE OPERAZIONI IN CAMPO**
- 30 MAGGIORAZIONI FUORI CAMPO**

Per i valori relativi a macchine alimentate a benzina, fermo restando quanto stabilito nella tabella A del decreto legislativo n. 504/1995, si fa riferimento a quelli indicati nel presente nell'allegato

I valori in rosso (campo evidenziato in giallo) sono i valori maggiorati del 20 % per operazioni in campo in terreni montani (punto 45.4 tabelle allegate al DM delle Politiche Agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2015 )

Per le sezioni da 10 a 15, nel caso di nuovi impianti o rinnovi impianti viene riconosciuta l'assegnazione "standard" in quanto il quantitativo di carburante richiesto per le lavorazioni straordinarie equivale a quanto richiesto per le lavorazioni ordinarie.

## TABELLA ETTARO CULTURA 2016

## GASOLIO/BENZINA

1. CEREALI AUTUNNO VERNINI (GRANO - AVENA - ORZO - TRITICALE - FARRO ECC.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
1.1	operazioni iniziali	132	
1.2	operazioni di gestione	60	
1.3	operazioni di raccolta	92	
1.4	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
1.5	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
1.6	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
1.7	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
1.8	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
1.9	irrigazione di soccorso		96
1.10	essiccazione		132
1.11	trattamenti fitosanitari straordinari		36
1.12	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala		20
1.13	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

284

**1.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura - zappatura - erpicatura - affinatura -  
 estirpatura - fresatura - frangizollatura -  
 ripuntatura - semina - lavorazione a due strati -  
 semina su sodo - ripuntatura su semina su sodo  
 - disseccamento preparativo semina su sodo

**1.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - diserbo - trattamenti -  
 spandimento reflui

**1.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

mietitrebbiatura - raccolta paglia - pressatura  
 paglia - rotoimballatura - trasporti - trinciatura e  
 raccolta - insilamento anche con silobag -  
 desilamento per caricamento in impianto biogas

TABELLA ETTARO COLTURA 2016

		GASOLIO/BENZINA	
2. MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
2.1	operazioni iniziali	156	
2.2	operazioni di gestione	96	
2.3	operazioni di raccolta	164	
2.4	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
2.5	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
2.6	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
2.7	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
2.8	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
2.9	irrigazione di soccorso		132
2.10	essiccazione		263
2.11	trattamenti fitosanitari straordinari		36
2.12	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala		20
2.13	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6
		416	

**2.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura - zappatura - erpicatura - affinatura -  
estirpatura - fresatura - frangizollatura -  
ripuntatura - rullatura - semina - lavorazione a  
due strati - semina su sodo - ripuntatura su  
semina su sodo - disseccamento preparativo  
semina su sodo

**2.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - sarchiatura - diserbo -  
trattamenti - spandimento reflui

**2.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

mietitrebbiatura - raccolta stocchi - pressatura  
stocchi - trinciatura stocchi - rotoimballatura -  
trasporti - raccolta pastone - raccolta trinciato -  
insilamento - desilamento per caricamento in  
impianto biogas

		GASOLIO/BENZINA	
3. SET ASIDE - CONDIZIONALITA'			
		l/ha	
3.1	operazioni di gestione	114	
		114	

**3.1 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura/zappatura -  
estirpatura/fresatura/frangizollatura  
falciatura/erpicatura/trinciatura  
**lavorazione a due strati**

comprendono in alternativa le seguenti lavorazioni

TABELLA ETTARO COLTURA 2016

		GASOLIO/BENZINA	
4. PRATI AVVICENDATI		ORDINARI	STRAORDINARI
	1 ANNO	l/ha	l/ha
4.1	operazioni iniziali	204	
4.2	operazioni di raccolta 1 SFALCIO)	94	
		298	
ANNI SUCCESSIVI			
4.3	operazioni di gestione	52,8	
4.4	operazioni di raccolta (1 SFALCIO)	94	
		146,8	
4.5	operazioni di raccolta (2 SFALCIO)	94	
4.6	operazioni di raccolta (3 SFALCIO)	94	
4.7	operazioni di raccolta (4 SFALCIO)	94	
4.8	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
4.9	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
4.10	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
4.11	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
4.12	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
4.13	irrigazione ( 1 sfalcio)		35
4.14	irrigazione (2 sfalcio)		35
4.15	irrigazione (3 sfalcio)		35
4.16	irrigazione (4 sfalcio)		35
4.17	essiccazione ( 1 sfalcio)		40
4.18	essiccazione ( 2 sfalcio)		40
4.19	essiccazione ( 3 sfalcio)		40
4.20	essiccazione ( 4 sfalcio)		40
4.21	desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
4.22	raccolta seme con mietitrebbia		54
4.23	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate		6

**4.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura - zappatura - erpicatura - affinatura -  
estirpatura - fresatura - frangizollatura -semina -  
ripuntatura - semina -rullatura – spandimento  
reflui

**4.2 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

falciatura - arieggiamento e andanatura raccolta  
- pressatura - rotoimballatura - fasciatura balle –  
trasporti - trinciatura e raccolta - insilamento  
anche con silobag - trasporti - desilamento

ASSEGNAZIONI PER PRATI AVVICENDATI ANNI SUCCESSIVI

	l/ha
1 SFALCIO	146,8
2 SFALCI	240,8
3 SFALCI	334,8
4 SFALCI	428,8

TABELLA ETTARO COLTURA 2016

GASOLIO/BENZINA

5. PRATI PASCOLO - PRATO PERMANENTE		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
5.1	operazioni iniziali		
5.2	operazioni di gestione	52,8	
5.3	operazioni di raccolta (1 SFALCIO)	94	
5.4	operazioni di raccolta (2 SFALCIO)	94	
5.5	operazioni di raccolta (3 SFALCIO)	94	
5.6	operazioni di raccolta (4 SFALCIO)	94	
5.7	irrigazione (1 sfalcio)		35
5.8	irrigazione (2 sfalcio)		35
5.9	irrigazione (3 sfalcio)		35
5.10	irrigazione (4 sfalcio)		35
5.11	essiccazione (1 sfalcio)		40
5.12	essiccazione (2 sfalcio)		40
5.13	essiccazione (3 sfalcio)		40
5.14	essiccazione (4 sfalcio)		40
5.15	pulizia post pascolamento (SE EFFETTUATI MAX 2 SFALCI E POI PASCOLATO)		26,4
5.16	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

5.1 operazioni iniziali

non previste in questa tipologia

5.2 operazioni di gestione

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - rullatura - spandimento reflui - pulizia post pascolamento

5.3 operazioni di raccolta

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

falciatura - arieggiamento e andatura raccolta - pressatura - rotoimballatura - fasciatura balle - trasporti - trinciatura e raccolta - insilamento anche con silobag - trasporti - desilamento

ASSEGNAZIONI PER PRATI PASCOLO - PRATO PERMANENTE

	l/ha
1 SFALCIO	94
2 SFALCI	188
3 SFALCI	282
4 SFALCI	376

GASOLIO/BENZINA

6. PASCOLO		
		l/ha
6.1	operazioni di gestione	68
6.2	Trasporto animali	20

6.1 operazioni di gestione

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

decespugliamento pulizia infestanti - Pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade poderali - spandimento reflui

TABELLA ETTARO COLTURA 2016

GASOLIO/BENZINA

7. ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - peperone - melanzana - cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - zucche - zucchine - pomodoro da tavola - patata - rapa rossa - carota - sedano - basilico ecc.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
7.1	operazioni iniziali	192	
7.2	operazioni di gestione	84	
7.3	operazioni di raccolta	116	
7.4	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
7.5	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
7.6	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
7.7	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
7.8	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
7.9	irrigazione		250
7.10	falciatura e raccolta basilico (fino a un massimo di 4)		18
7.11	supplemento per raccolta con macchine agevolatrici #		18
7.12	supplemento per raccolta patata ( e tuberi) - cantieri riuniti		55,2
7.13	supplemento per raccolta patata ( e tuberi) - cantieri separati		67,2
7.14	pacciamatura		24
7.15	spandimento reflui		36
7.16	stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
7.17	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate		6

# L'assegnazione è in aggiunta alle operazioni di raccolta

392

**7.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura - zappatura - erpicatura - affinatura -  
estirpatura - fresatura - frangizollatura -  
assolcatura - rullatura - semina - trapianto -  
lavorazione a due strati

**7.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - sarchiatura - rincalzatura-  
diserbo - trattamenti

**7.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - falciature - trasporti - movimentazione  
bin

## GASOLIO/BENZINA

8. LATTUGA-INSALATE-RADICCHI (compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
8.1	operazioni iniziali	180	
8.2	operazioni di gestione	168	
8.3	operazioni di raccolta	124,8	
8.4	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
8.5	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
8.6	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
8.7	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
8.8	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
8.9	irrigazione		250
8.10	supplemento per raccolta con macchine agevolatrici #		18
8.11	asciugatura e finissaggio (solo radicchi)		120
8.12	pacciamatura		24
8.13	spandimento reflui		36
8.14	stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
8.15	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate		6

# L'assegnazione è in aggiunta alle operazioni di raccolta

472,8

**8.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura - zappatura - erpicatura - affinatura -  
estirpatura - fresatura - frangizollatura -  
assolcatura - rullatura - semina - trapianto -  
concimazione - lavorazione a due strati**8.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - sarchiatura - rincalzatura-  
diserbo - trattamenti**8.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - falciature - trasporti - movimentazione  
bin

TABELLA ETTARO COLTURA 2016

		GASOLIO/BENZINA	
9. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
1 ANNO			
9.1	operazioni iniziali	240	
9.2	operazioni di gestione	96	
9.3	operazioni di raccolta	20	
	<b>totale</b>	<b>356</b>	
ANNI SUCCESSIVI			
9.4	operazioni iniziali	144	
9.5	operazioni di gestione	96	
9.6	operazioni di raccolta	20	
	<b>totale</b>	<b>260</b>	
9.7	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
9.8	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
9.9	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
9.10	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
9.11	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
9.12	irrigazione		250
9.13	Supplemento operazioni di raccolta carciofi (raccolta/movimentazione)		97,2
9.14	geodisinfestazione (solo carciofo)		12
9.15	spandimento reflui		36
9.16	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

**9.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

aratura - zappatura - erpicatura - affinatura -  
estirpatura - fresatura - frangizollatura -  
assolcatura - rincalzatura - baulatura - trapianto  
-lavorazione a due strati

**9.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - sarchiatura - rincalzatura-  
diserbo - trattamenti

**9.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - falciature - trasporti - movimentazione  
bin

## TABELLA ETTARO COLTURA 2016

## GASOLIO/BENZINA

10. VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
10.1	operazioni iniziali	72	
10.2	operazioni di gestione	336	
10.3	operazioni di raccolta	140	
10.4	irrigazione di soccorso		250
10.5	Potatura meccanica		43,2
10.6	Raccolta con macchine specializzate #		48
10.7	Sfogliatura meccanica		48
10.8	spandimento reflui		36
10.9	Copertura e scopertura con rete antigrandine		96
10.10	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

# L'assegnazione per la raccolta con macchine specializzate è in aggiunta alle operazioni di raccolta

548

10.1	<b>operazioni iniziali</b>	comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:	Trinciatura (o raccolta) sarmenti - Concimazione
10.2	<b>operazioni di gestione</b>	comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:	Trattamenti - Zappatura (e altri lavori al terreno) - Potatura verde/spollonatura Rippatura - Diserbo-falciatura-trinciatura erba
10.3	<b>operazioni di raccolta</b>	comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:	raccolta - trasporti

## GASOLIO/BENZINA

11. FRUTTA POLPOSA		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
11.1	operazioni iniziali	74,4	
11.2	operazioni di gestione	360	
11.3	operazioni di raccolta	122	
11.4	irrigazione di soccorso		250
11.5	Irrigazione anti-brina		100
11.6	spandimento reflui		36
11.7	Pacciamatura interfilare		24
11.8	Copertura e scopertura con rete antigrandine		96
11.9	Operazioni di raccolta/potatura svolte con piattaforme/carri alimentati a carburante		139,2
11.10	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

556,4

11.1	<b>operazioni iniziali</b>	comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:	Trinciatura (o raccolta) sarmenti - Concimazione
11.2	<b>operazioni di gestione</b>	comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:	Trattamenti - Zappatura (e altri lavori al terreno) - Potatura verde/spollonatura - Rippatura - Diserbo - falciatura-trinciatura erba
11.3	<b>operazioni di raccolta</b>	comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:	raccolta - trasporti - movimentazione bin

nota

Nel caso di nuovi impianti o rinnovi impianti viene riconosciuta l'assegnazione "standard" in quanto il quantitativo di carburante richiesto per le lavorazioni straordinarie equivale a quanto richiesto per le lavorazioni ordinarie.....

## TABELLA ETTARO COLTURA 2016

## GASOLIO/BENZINA

12. FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno, ecc.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
12.1	operazioni iniziali	114	
12.2	operazioni di gestione	240	
12.3	operazioni di raccolta	218	
12.4	irrigazione di soccorso		250
12.5	Smallatura		150
12.6	Essiccazione (solo noci e nocciole)		240
12.7	Spandimento reflui		36
12.8	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

572

**12.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Potatura meccanica - Trinciatura (o raccolta) sarmenti - Concimazione

**12.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trattamenti - Zappatura (e altri lavori al terreno)  
- Potatura verde/spollonatura - Rippatura -  
Diserbo - falciatura-trinciatura erba**12.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - trasporti

## GASOLIO/BENZINA

13. OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
13.1	operazioni iniziali	114	
13.2	operazioni di gestione	264	
13.3	operazioni di raccolta	230	
13.4	irrigazione di soccorso ##		250
13.5	Spandimento reflui		36
13.6	Spandimento acque di vegetazione		12
13.7	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

608

**13.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trinciatura (o raccolta) sarmenti - Concimazione

**13.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trattamenti - Zappatura (e altri lavori al terreno)  
- Potatura verde/spollonatura - Rippatura -  
Diserbo - falciatura-trinciatura erba**13.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - trasporti

nota

Nel caso di nuovi impianti o rinnovi impianti viene riconosciuta l'assegnazione "standard" in quanto il quantitativo di carburante richiesto per le lavorazioni straordinarie equivale a quanto richiesto per le lavorazioni ordinarie.....

## TABELLA ETTARO COLTURA 2016

## GASOLIO/BENZINA

14. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
14.1	operazioni iniziali	200,4	
14.2	operazioni di gestione	228	
14.3	operazioni di raccolta	80	
14.4	PREPARAZIONE DI BASE (messa in opera di impalco di copertura)		96
14.5	irrigazione di soccorso		160
14.6	Spandimento reflui		36
14.7	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

508,4

**14.1 operazioni iniziali**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trinciatura (o raccolta residui di potatura) -  
potatura meccanica - Concimazione -  
pacciamatura e trapianto**14.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trattamenti - Zappatura (e altri lavori al terreno)  
- Diserbo-falciatura-trinciatura erba**14.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - trasporti

## GASOLIO/BENZINA

15 FRAGOLA		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
15.1	operazioni iniziali	234	
15.2	operazioni di gestione	216	
15.3	operazioni di raccolta	73	
15.4	PREPARAZIONE DI BASE (messa in opera di impalco di copertura)		96
15.5	irrigazione di soccorso ##		250
15.6	Spandimento reflui		36
15.7	Copertura e scopertura con teli		120
15.8	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

523

**15.1 operazioni iniziali**comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative: - Trapianto, preparazione  
substrato per impianti, trasporti e smaltimento torbaAratura/zappatura - Erpicatura/affinatura -  
Estirpatura/fresatura/frangizollatura -  
assolcatura - Baulatura - Pacciamatura -  
Trapianto - Sarchiatura/rincalzatura**15.2 operazioni di gestione**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trattamenti - diserbo e concimazioni

**15.3 operazioni di raccolta**

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - trasporti

nota

Nel caso di nuovi impianti o rinnovi impianti viene riconosciuta l'assegnazione "standard" in quanto il quantitativo di carburante richiesto per le lavorazioni straordinarie equivale a quanto richiesto per le lavorazioni ordinarie.....

## TABELLA ETTARO COLTURA 2016

## GASOLIO/BENZINA

16. PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
16.1	operazioni iniziali	192	
16.2	operazioni di gestione	90	
16.3	operazioni di raccolta	74	
16.4	lavori straordinari preparatori di base - SCASSO		96
16.5	lavori straordinari preparatori di base - DISSODAMENTO		96
16.6	lavori straordinari preparatori di base - SPIETRAMENTO MECCANICO		96
16.7	lavori straordinari preparatori di base - LIVELLAMENTO		96
16.8	lavori straordinari preparatori di base - ALTRI LAVORI PREPARATORI		96
16.9	irrigazione di soccorso ##		180
16.10	essiccazione		90 l/t (prodotto verde)
16.11	distillazione		75 l/t (prodotto verde)
16.12	Spandimento reflui		36
16.13	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

356

## 16.1 operazioni iniziali

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Aratura/zappatura - Erpicatura/affinatura -  
Estirpatura/fresatura/frangizollatura -  
assolcatura - Trapianto - semina - rullatura

## 16.2 operazioni di gestione

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

Trattamenti - concimazioni - diserbo -  
falciatura/trinciatura erba - Rippatura - Diserbo-  
falciatura-trinciatura erba

## 16.3 operazioni di raccolta

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

raccolta - trasporti

## GASOLIO/BENZINA

17. VIVAI		ORDINARI	STRAORDINARI
		l/ha	l/ha
17.1	operazioni iniziali	468	
17.2	operazioni di gestione	216	
17.3	operazioni di raccolta	100	
17.4	trasporto fitocelle		200
17.5	preparazione terreno per fitocelle		180
17.6	irrigazione di soccorso ##		250
17.7	potatura		24
17.8	Maggiorazioni fuori campo (imprese agromeccaniche e aziende frammentate)		6

784

## 17.1 operazioni iniziali

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

preparazione e stoccaggio di terreno vegetale  
-aratura e fresatura zona destinata a piantonaio  
e semenzaio - rimozione materiale di risulta -  
espianto -trinciatura e raccolta sarmenti

## 17.2 operazioni di gestione

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

concimazione - trattamenti/ diserbo - trapianto -  
- rincalzatura/pacciamatura

## 17.3 operazioni di raccolta

comprendono le seguenti lavorazioni anche fra loro alternative:

operazioni di movimentazione

TABELLA ETTARO CULTURA 2016

		GASOLIO/BENZINA
18. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI		ORDINARI
		l/mc
18.1	Operazioni di abbattimento	2,4
18.2	operazioni di esbosco	3,6
		l/ha
18.3	operazioni di gestione e finitura	199,2

18.1	operazioni di abbattimento	abbattimento con motosega o con processore
18.2	operazioni di esbosco	trasporti del legname con mezzi o con teleferica sino a piazzole di carico
18.3	operazioni di gestione e finitura	decespugliamenti, cippatura, taglio piante morte e schianti

		GASOLIO/BENZINA
19. COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (comprese le fungaie)		ORDINARI
		l/mc
19.1	Riscaldamento serra nord	1,5

20. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE		
20.1	Pulizia banchine stradali consortili	20 l/km
20.2	Manutenzione e ripulitura canali di scolo	100 l/km
20.3	Sollevamento acqua	0,2 l/ CV*h

TABELLA ETTARO COLTURA 2016

<b>21. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI</b>		
21.1	<b>Bovini e bufalini da latte/carne (oltre 6 mesi)</b>	<b>l/UBA</b>
	Senza carro unifeed (miscelazione liquame, movimentazione letame, movimentazione alimenti quali fieno, insilato, ecc. )	60
	Supplemento carro unifeed	50

21.2	<b>Vitelli (fino a 6 mesi)</b>	<b>l/capo</b>
	Senza carro unifeed	9

<b>22. ALLEVAMENTI SUINI</b>		
22.1	<b>Da riproduzione</b>	<b>l/scrofa</b>
	In ambiente non riscaldato	25
	In ambiente riscaldato	70
	Preparazione e miscelazione alimenti	4

22.2	<b>Da ingrasso</b>	<b>l/capo adulto</b>
	ingrasso	15
	Preparazione e miscelazione alimenti	4

22.3	<b>A ciclo chiuso</b>	<b>l/capo adulto</b>
	In ambiente non riscaldato	44
	In ambiente riscaldato	89

<b>23. ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI</b>		
		<b>l/capo adulto</b>
23.1	allevamenti	10
23.2	Supplemento carro unifeed	8

<b>24. ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI</b>		
		<b>l/capo adulto</b>
24.1	In ambiente non riscaldato	0,24
24.2	In ambiente riscaldato	1,2

<b>25. ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI</b>		
		<b>l/capo adulto</b>
25.1	Allevamento equino	50
25.2	Allevamento ungulati	20

<b>26. PISCICOLTURA</b>		
	<b>Allevamenti intensivi</b>	<b>l/q.le pesce prodotto</b>
26.1	Senza riscaldamento	12
	<b>Allevamenti estensivi</b>	<b>l/ha</b>
26.2	Senza riscaldamento	15

<b>27. APICOLTURA</b>		
		<b>l/arnia</b>
27.1	Nomadismo apistico e movimentazione arnie	10 lt/100 arnie

<b>28. TRASFORMAZIONE PRODOTTI</b>	
------------------------------------	--

	Trasformazione latte	l/q di latte lavorato
28.1	Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di lavorazione	2
28.2	Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc.	2
28.3	Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta filata	2
28.4	Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta	2
28.5	Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta	2
28.6	Sterilizzazione del latte	2
28.7	Pastorizzazione del latte	2
28.8	Riscaldamento locali di stagionatura	6 l/mc

	Trasformazione delle olive in olio	
28.9	Riscaldamento delle masse	2 l/q di olive
28.10	Trasporto acque di vegetazione	3 l/q di acqua trasportata
28.11	Prima lavorazione per impianti aziendali e/o cooperativi	2 l/q.le

	Trasformazione prodotti ortofrutticoli	
28.12	Prima lavorazione	3l/q di prodotto da trasformare
28.13	Produzione di vapore per lavaggio bin	0,1 l per bin

	Cantine	
28.14	Prima lavorazione dell'uva	3 l/q di prodotto da trasformare
28.15	Produzione di vapore per pastorizzazione vino	3 l/hl vino
28.16	Produzione di vapore per lavaggio serbatoi	2l/hl acqua

29. Maggiorazioni alle operazioni di campo	
	<i>Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime:</i>
29.1	Terreni montani 20%

30. Maggiorazioni fuori campo		l/ha
30.1	Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali.	6

nota	Le maggiorazioni alle operazioni in campo (tipologia 29) e le maggiorazioni fuori campo (tipologia 30) sono già state applicate, ove applicabili, a tutte le tabelle del presente allegato
------	--

## D.M. 14 dicembre 2001, n. 454<sup>(1)</sup>.

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2001, n. 302.

---

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;

Visto il punto 5 della tabella A allegata al predetto [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;

Visti gli articoli 2, commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

Visto l'articolo 1 del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#);

Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni;

Visto l'articolo 76 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978;

Visto l'articolo 8 della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), come modificato con il [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559](#);

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#), recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#);

Visto il nuovo codice della strada, approvato con [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni;

Visto il regolamento di attuazione del citato [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#);

Visto l'articolo 20, comma 3, del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

Visto l'articolo 7, comma 8, lettera b), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#);

Visto l'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21](#), convertito, dalla [legge 14 aprile 2000, n. 92](#);

Visto il [decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 settembre 2001, n. 357](#), recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Visto il parere reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2001;

Considerato che, relativamente all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessità di meglio dettagliare la facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la questione risulta già implicitamente risolta con l'articolo 18 del [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), richiamato dall'articolo 8 del provvedimento;

Considerato, inoltre, che l'identificazione delle macchine agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di Stato, è assicurata da quanto disposto all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) del provvedimento;

Vista la nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta il seguente regolamento:

---

### **1. Campo di applicazione.**

1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), d'ora in avanti denominato «testo unico», come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), si applicano, previa denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività

agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#). Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

---

## **2. Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione.**

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti:

a) esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#) nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#);

b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il

numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#), facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).

11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

---

### **3. Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo.**

1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21](#) convertito dalla [legge 14 aprile 2000, n. 92](#).

2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera d).

3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 11.

4. Il libretto di cui al comma 2 può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#), a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari in base all'articolo 15 del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.

---

### **4. Denaturazione dei prodotti.**

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane.

2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF

competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.

3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile durata della denaturazione;

b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno.

Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilità. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza.

4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilità dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facoltà di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o più funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresì facoltà di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio può consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficoltà di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane.

7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale è posto a corredo delle contabilità dell'esercente, mentre l'altro è consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite.

8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

---

## **5. Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati.**

1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura è effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti.

2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali è subordinato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia è custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività, l'esercente del deposito commerciale ne dà comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali è effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del [D.M. 25 marzo 1996, n. 210](#) del Ministro delle finanze e successive modificazioni.

3. È consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico.

4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali già denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto [D.M. 25 marzo 1996, n. 210](#) del Ministro delle finanze e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualità di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico.

5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.

---

*6. Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati.*

1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.

3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.

4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

5. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i

quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.

---

#### **7. Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale.**

1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

---

#### **8. Verifiche e controlli.**

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

---

#### **9. Determinazione delle aliquote di accisa.**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21](#), convertito dalla [legge 14 aprile 2000, n. 92](#), le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

## **10. Disposizioni transitorie e finali.**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con [D.M. 11 dicembre 2000, n. 375](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 6 dicembre 2000.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attività alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:

a) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;

b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;

c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del [D.M. 25 marzo 1996, n. 210](#) del Ministro delle finanze e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;

d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilità, denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva è posta a corredo delle registrazioni fiscali.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali è stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.

---

## **11. Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

### III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termogrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;

- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;

- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

DECRETO 30 dicembre 2015.

**Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolo ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 9, comma 9, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n. 147 prevede che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma 517, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia sostituita con la percentuale del «15 per cento», come modificato da ultimo dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

16A01543



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014;

Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 recante modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 recante modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» in corso di registrazione presso la Corte dei conti ai fini della successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticità degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realtà e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione dei valori medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura*

1. I valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettarocoltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le assegnazioni, di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di prodotto petrolifero pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.

3. I valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell'allegato 1 e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per i valori relativi a macchine alimentate a benzina, fermo restando quanto stabilito nella tabella A del decreto legislativo n. 504/1995, si fa riferimento a quelli indicati nell'allegato 1, determinati per i singoli interventi ovvero definiti da ciascuna regione o provincia autonoma e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei valori previste ai commi 3 e 4, nonché per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le assegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche.


6. Le regioni e le province Autonome per esigenze legate all'implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi possono modificare lo schema delle tabelle di cui all'allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 2.

*Maggiorazioni dei valori*

1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarità del proprio territorio, quali:

a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;



b) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;

c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le regioni e le province autonome possono, altresì, nei seguenti casi:

a) avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno;

b) siccità e alluvioni;

c) fitopatie di eccezionale gravità;

concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato 1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui ai punti a), b), c) del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente.

### Art. 3.

#### *Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 e comma 5, e di cui all'art. 2, si applicano anche agli oli vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 4.

#### *Norme finali*

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016.


2. Eventuali modifiche all'allegato 1 previste da leggi di stabilità sono automaticamente applicate dalle Regioni e Province Autonome.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.

Roma, 30 dicembre 2015

*Il Ministro:* MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 369



## ALLEGATO 1

Lavori		ordinari	altri
1. Cereali autunno vernini (grano - avena - orzo - triticale - farro ecc.)		l/ha	l/ha
1.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
1.2	aratura/zappatura	70	
1.3	lavorazione a due strati*		80
1.4	erpatura/affinatura	25	
1.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
1.6	rullatura	4	
1.7	semina	10	
1.8	concimazione	10	
1.9	diserbo/trattamenti #	15	
1.10	mietitrebbiatura	45	
1.11	raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimballatura -	20	
1.12	trasporti	20	
1.13	irrigazione di soccorso		96
1.14	essiccazione		132
1.15	trattamenti fitosanitari straordinari		30
1.16	trinciatura e raccolta**	45	
1.17	insilamento anche con silobag **	10	
1.18	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
1.19	semina combinata****		25
1.20	semina su sodo***		20
1.21	ripuntatura su semina su sodo***		50
1.22	disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
1.23	spandimento reflui		30
1.24	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
1.25	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
1.26	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO


\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\*TRINCIATURA E RACCOLTA - INSILAMENTO E DESILAMENTO IN IMPIANTO DI BIOGAS SONO ALTERNATIVI A MIETITREBBIATURA E RACCOLTA

\*\*\* LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangi-zollatura fresatura- Semina- semina combinata

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA


# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



	Lavori	ordinari	altri
<b>2. RISO</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
2.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
2.2	arginatura	24	
2.3	aratura/zappatura	70	
2.4	lavorazione a due strati*		80
2.5	erpatura/affinatura	25	
2.6	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
2.7	livellamento	12	
2.8	semina	10	
2.9	concimazione	10	
2.10	diserbo/trattamenti	36	
2.11	mietitrebbiatura	50	
2.12	raccolta paglia - pressatura paglia - trinciatura paglia	20	
2.13	trasporti	20	
2.14	regimazione acque (immissione e svuotamento con sollevamento meccanico)	100	
2.15	essiccazione		210
2.16	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
2.17	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
2.18	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



	Lavori	ordinari	altri
	<b>3. MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
3.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
3.2	aratura/zappatura	70	
3.3	lavorazione a due strati*		80
3.4	erpatura/affinatura	25	
3.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
3.6	rullatura ***	4	
3.7	semina	10	
	semina combinata	25	
3.8	concimazione	25	
3.9	sarchiatura	14	
3.10	diserbo/trattamenti	20	
3.11	mietitrebbiatura	50	
3.12	raccolta pastone #	45	
3.13	raccolta trinciato##	60	
3.14	raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura###	20	
3.15	Insilamento ####	25	
3.16	trinciatura stocchi ###	22	
3.17	trasporti	20	
3.18	irrigazione	132	
3.19	essiccazione	263	
3.20	trattamento fitosanitario e diserbo straordinario		30
3.21	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
3.22	semina su sodo***		20
3.23	ripuntatura su semina su sodo***		50
3.24	disseccamento preparativo semina su sodo ***		15
3.25	spandimento reflui		30
3.26	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
3.27	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
3.28	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa a raccolta granella, essiccazione granella, raccolta trinciati

## alternativa a raccolta granella, essiccazione granella, raccolta pastone


### alternativa alla raccolta del trinciato, una lavorazione esclude l'altra

#### alternativa a raccolta granella, essiccazione granella

\*\*trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e raccolta

\*\*\* la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative aratura/zappatura - lavorazione a due strati - erpatura estirpatura frangizollatura fresatura-semina- semina combinata


\*\*\*\*la semina combinata e' alternativa erpatura semina e semina su sodo e ripuntatura



	Lavori	ordinari	altri
	<b>4. ERBAI (loietto - vecchia - trifoglio - miscuglio di cereali – sulla -miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
4.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
4.2	aratura/zappatura	70	
4.3	erpatura/affinatura	25	
4.4	estirpatura/fresatura/frangizollatura <sup>#</sup>	25	
4.5	concimazione	10	
4.6	semina	10	
4.7	rullatura	4	
4.8	falcatura	10	
4.9	arieggiamento e andatura	15	
4.10	raccolta- pressatura - rotoimballatura -	15	
4.11	fasciatura balle	5	
4.12	trinciatura e raccolta #	45	
4.13	insilamento #	10	
4.14	raccolta seme con mietitrebbiatrice	45	
4.15	essiccazione		163
4.16	trasporti	20	
4.17	irrigazione		66
4.18	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
4.19	semina su sodo***		20
4.20	spandimento reflui		30
4.21	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
4.22	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

<sup>#</sup> se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



	Lavori	ordinari	altri
<b>5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA'</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
5.1	aratura/zappatura	70	
5.2	lavorazione a due strati*		80
5.3	estirpatura/fresatura/frangizollatura/falciatura/erpicatura/trinciatura	25	
5.4	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)	
5.5	pulizia fossi/scavo scoline	13l/ha	

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura




	Lavori	ordinari	altri
<b>6 Prati avvicendati (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)</b>			
<b>1° anno</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
6.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
6.2	aratura/zappatura	70	
6.3	erpatura/affinatura	25	
6.4	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
6.5	concimazione	10	
6.6	semina	10	
6.7	rullatura	4	
6.8	falcatura (fino al massimo di 4 sfalci)	10	
6.9	arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)	20	
6.10	raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)	15	
6.11	fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)	5	
6.12	trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#	45	
6.13	insilamento (fino ad un massimo di 4)#	10	
6.14	essiccazione (fino ad un massimo di 4 operazioni annue)		40
6.15	trasporti (fino ad un massimo di 4)	20	
6.16	irrigazione (fino ad un massimo di 4)		35
6.17	spandimento reflui	30	
6.18	desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
	# alternativa alle operazioni di falcatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle ed essiccazione		
<b>Anni successivi</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
6.19	concimazione	10	
6.20	rullatura	4	
6.21	falcatura (fino al massimo di 4 sfalci)	10	
6.22	arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)	20	
6.23	raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)	15	
6.24	raccolta seme con mietitrebbia	45	
6.25	fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)	5	
6.26	trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#	45	
6.27	insilamento (fino ad un massimo di 4)#	10	
6.28	essiccazione (fino ad un massimo di 4)		40
6.29	trasporti (fino ad un massimo di 4)	20	
6.30	irrigazione (fino ad un massimo di 4)		35
6.31	desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
6.32	spandimento reflui	30	
6.33	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
6.34	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

# alternativa alle operazioni di falcatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle essiccazione

in caso di raccolta seme con mietitrebbiatrice max 3 operazioni laddove ne erano previste 4

(\*) Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO



7. PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE		l/ha	l/ha
	Lavori	ordinari	altri
7.1	concimazione	10	
7.2	rullatura	4	
7.3	falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) *	10	
7.4	arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)*	20	
7.5	raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)*	15	
7.6	fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)*	5	
7.7	trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#	45	
7.8	essiccazione (fino ad un massimo di 4)*		40
7.9	trasporti (fino ad un massimo di 4)*	20	
7.10	irrigazione (fino ad un massimo di 4)*		35
7.11	spandimento reflui	30	
7.12	pulizia post pascolamento	22	
7.13	insilamento( fino ad un massimo di 4) #	10	
7.14	desilamento #	10	

\*Per il pratopascolo le lavorazioni massime consentite sono 2 laddove ne sono previste 4 in tabella

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento e andanatura, pressatura - rotoimballatura - fasciatura balle - raccolta paglia - essiccazione

	Lavori	ordinari	altri
<b>8. Pascolo</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
8.1	decespugliamento pulizia infestanti	22	
8.2	Pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade poderali	5	
8.3	trasporto animali	20	
8.4	spandimento reflui		30



	Lavori	ordinari	altri
	<b>9 Barbabietola da zucchero</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
9.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
9.2	aratura/zappatura	70	
9.3	lavorazione a due strati*		80
9.4	erpatura/affinatura	25	
9.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
9.6	rullatura	4	
9.7	semina	10	
9.8	rincalzatura/sarchiatura	12	
9.9	concimazione	20	
9.10	diserbo/trattamenti	36	
9.11	raccolta a cantieri riuniti	65	

	<b>Raccolta a cantieri separati:</b>	-	-
9.12	escavazione		50
9.13	scollettatura		15
9.14	caricamento con sterratura**		35
9.15	caricamento		10
9.16	trasporti	15	
9.17	irrigazione		300
9.18	spandimento reflui		30
9.19	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
9.20	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\* alternativa al caricamento



	Lavori	ordinari	altri
	<b>10 LEGUMINOSE VERNINE (fava - favino - pisello proteico – ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
10.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
10.2	aratura/zappatura *	70	
10.3	lavorazione a due strati*		80
10.4	erpicazione/affinatura	25	
10.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
10.6	rullatura ***	4	
10.7	semina	10	
10.8	concimazione	10	
10.9	diserbo/trattamenti	20	
10.10	mietitrebbiatura	45	
10.11	raccolta e pressatura residui	20	
10.12	trasporti	20	
10.13	irrigazione di soccorso		96
10.14	essiccazione		132
10.15	trinciatura e raccolta**	45	
10.16	insilamento anche con silobag **	10	
10.17	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
10.18	semina combinata****		25
10.19	semina su sodo***		20
10.20	ripuntatura su semina su sodo ***		50
10.21	disseccamento preparativo semina su sodo ***		15
10.22	spandimento reflui		30
10.23	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
10.24	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha


PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\* lavorazione a due strati alternativa ad aratura/zappatura

\*\* alternativa a mietitrebbiatura , raccolta e pressatura residui di lavorazione raccolta paglia - rotoimballatura

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

\*\*\*LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata



	Lavori	ordinari	altri
	<b>11. LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece - fagiolo - pisello - lenticchia - cicerchia - lupino - lino - coriandolo - arachide - fava, ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
11.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
11.2	aratura/zappatura	70	
11.3	lavorazione a due strati*		80
11.4	erpatura/affinatura	25	
11.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
11.6	rullatura	4	
11.7	semina	10	
11.8	concimazione	10	
11.9	sarchiatura (escluse arachidi)	14	
11.10	diserbo/trattamenti #	15	
11.11	mietitrebbiatura	45	
11.12	raccolta e pressatura residui	20	
11.13	trasporti	20	
11.14	irrigazione	132	
11.15	essiccazione		132
11.16	trattamenti fitosanitari		30
11.17	rincalzatura (solo arachidi)	20	
11.18	escavazione e andatura (solo arachidi)	40	
11.19	raccolta (solo arachidi)	20	
11.20	trinciatura e raccolta**	45	
11.21	insilamento anche con silobag **	10	
11.22	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
11.23	semina combinata****		25
11.24	semina su sodo***		20
11.25	ripuntatura su semina su sodo ***		50
11.26	disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
11.27	spandimento reflui		30
11.28	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
11.29	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\* alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, essiccazione

\*\*\*LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.



	Lavori	ordinari	altri
	12. PROTEOLEAGINOSE (soia -colza - girasole - ricino, ecc.)	l/ha	l/ha
12.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
12.2	aratura/zappatura	70	
12.3	lavorazione a due strati*		80
12.4	erpicazione/affinatura	25	
12.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
12.6	rullatura	4	
12.7	semina	10	
12.8	concimazione	10	
12.9	diserbo/trattamenti	15	
12.10	mietitrebbiatura	45	
12.11	trinciatura residui	15	
12.12	trasporti	20	
12.13	irrigazione (solo soia e girasole)		132
12.14	essiccazione (solo soia e girasole)		132
12.15	trinciatura e raccolta**	45	
12.16	insilamento anche con silobag **	10	
12.17	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
12.18	semina combinata****		25
12.19	semina su sodo***		20
12.20	ripuntatura su semina su sodo ***		50
12.21	disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
12.23	spandimento reflui		30
12.25	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
12.26	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\* alternativa a mietitrebbiatura

\*\*\*LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

\*\*\*\*LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA



	Lavori	ordinari	altri
	13. Tabacco, pomodoro da industria	l/ha	l/ha
13.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
13.2	aratura/zappatura	70	
13.3	lavorazione a due strati*		80
13.4	erpatura/affinatura	25	
13.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
13.6	rullatura	4	
13.7	assolatura#	15	
13.8	semina ###	10	
13.9	trapianto ##	41	
13.10	sarchiatura/rincalzatura	26	
13.11	concimazione	20	
13.12	cimatura (solo tabacco)		10
13.13	diserbo/trattamenti (solo tabacco)	30	
13.14	diserbo/trattamenti (solo pomodoro)	45	
13.15	raccolta	57	
13.16	trasporti	20	
13.17	movimentazione bin	35	
13.18	irrigazione	450	
13.19	cura con impianti coibentati (solo tabacco)		600/t di prodotto secco
13.20	cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		850/t di prodotto secco
13.21	spandimento reflui		30
13.22	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
13.23	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha


PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura



	Lavori	ordinari	altri
	<b>14. ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - - pomodoro da tavola - patata - carota - sedano - basilico ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
14.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
14.2	aratura/zappatura	70	
14.3	lavorazione a due strati*		80
14.4	erpatura/affinatura	25	
14.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
14.6	rullatura	4	
14.7	assolcatura#	15	
14.8	semina ###	10	
14.9	concimazione	25	
14.10	trapianto##	41	
14.11	diserbo/trattamenti **	30	
14.12	falcatura ####	15	
14.13	falcatura e raccolta basilico( fino a un massimo di 4)	15	
14.14	raccolta ####	46	
14.15	raccolta con agevolatrice ####	60	
14.16	raccolta patata	80	
14.17	trasporti	20	
14.18	movimentazione bin	35	
14.19	irrigazione	300	
14.20	pacciamatura	20	
14.21	sarchiatura/rincazzatura	16	
14.22	spandimento reflui		30
14.23	stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
14.24	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
14.25	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

# alternativa al Trapianto


## alternativa alla Semina

### alternativa alla solcatura

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

#### raccolta, raccolta con agevolatrice e falcatura sono alternative

\*\* se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 60/ha.



Lavori		ordinari	altri
15. COCOMERO MELONE ZUCCA		l/ha	l/ha
15.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
15.2	aratura/zappatura	70	
15.3	lavorazione a due strati*		80
15.4	erpatura/affinatura	25	
15.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
15.6	assolatura#	15	
15.7	semina ###	10	
15.8	concimazione	25	
15.9	trapianto##	41	
15.10	diserbo/trattamenti	30	
15.11	raccolta **	46	
15.12	raccolta con agevolatrice	79	
15.13	movimentazione bin	35	
15.14	trasporti	20	
15.15	irrigazione	300	
15.16	pacciamatura	20	
15.17	sarchiatura/rincalzatura	16	
15.18	spandimento reflui		30
15.19	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
15.20	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla solatura

\*\* alternativa alla raccolta con agevolatrice

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



	Lavori	ordinari	altri
	16. Lattuga-Insalate-Radicchi (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.)	l/ha	l/ha
16.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
16.2	aratura/zappatura	70	
16.3	lavorazione a due strati*		80
16.4	erpatura/affinatura	25	
16.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
16.6	assolcatura#	15	
16.7	concimazione	36	
16.8	semina ###	10	
16.9	trapianto##	41	
16.10	diserbo/trattamenti	40	
16.11	rippatura per arieggiamento	50	
16.12	raccolta **	46	
16.13	raccolta con agevolatrice	60	
16.14	trasporti	36	
16.15	irrigazione	300	
16.16	asciugatura e finissaggio (solo radicchi)	120	
16.17	pacciamatura	20	
16.18	movimentazione bins	35	
16.19	sarchiatura	16	
16.20	spandimento reflui		30
16.21	stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
16.22	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
16.23	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO


# alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla Assolcatura e al Trapianto

\*\* raccolta alternativa a raccolta conagevolatrice

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



	Lavori	ordinari	altri
<b>17. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
	<b>I ANNO</b>		
17.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
17.2	aratura/zappatura	70	
17.3	lavorazione a due strati*		80
17.4	erpatura/affinatura	25	
17.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
17.6	rincalzatura (solo carciofo)	16	
17.7	assolcatura#	15	
17.8	chiusura asparagiaia/baulatura	70	
17.9	fresatura interfilare	40	
17.10	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)	15	
17.11	concimazione	25	
17.12	trapianto##	20	
17.13	diserbo/trattamenti	30	
17.14	raccolta (solo carciofo)	46	
17.15	movimentazione bin ( solo carciofo)	35	
17.16	sfalcatura (solo asparago)	15	
17.17	trasporti	20	
17.18	irrigazione	300	
17.19	spandimento reflui		30
17.20	geodisinfestazione (solo carciofo)	10	
17.21	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
17.22	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
	<b>II ANNO e successivi</b>		
17.23	apertura asparagiaia	25	
17.24	chiusura asparagiaia/baulatura	70	
17.25	rincalzatura (solo carciofo)	16	
17.28	fresatura interfilare	40	
17.29	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)	15	
17.30	concimazione	25	
17.31	sfalcatura	20	
17.32	trinciatura residui colturali	20	
17.33	diserbo/trattamenti	30	
17.34	raccolta (solo carciofo)	46	
17.35	movimentazione bin ( solo carciofo)	35	
17.37	trasporti	20	
17.38	irrigazione	300	
17.39	geo-disinfestazione (solo carciofo)	10	
17.40	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
17.41	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

### alternativa al Trapianto

## alternativa alla Semina

### alternativa alla assolcatura

\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura



	Lavori	ordinari	altri
	18. Vite da vino e vite da tavola	l/ha	l/ha
18.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
18.2	Potatura meccanica	36	
18.3	Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26	
18.4	Trattamenti	150	
18.5	Concimazione	36	
18.6	Spandimento reflui		30
18.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
18.8	Rippatura*	25	
18.9	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
18.10	Pacciamatura		20
18.11	Potatura verde/spollonatura	20	
18.12	Sfogliatura meccanica	40	
18.13	Raccolta #	50	
18.14	Trasporti	80	
18.15	Copertura e scopertura con teli (solo da tavola)	100	
18.16	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80	
18.17	Irrigazione uva da vino	400	
18.18	Irrigazione uva da tavola	600	
18.19	Raccolta con macchine specializzate #	90	
18.20	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
18.21	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

\* alternativo alla zappatura

# la raccolta con macchine specializzate è alternativa alla raccolta


NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



	Lavori	ordinari	altri
	<b>19. FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
19.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
19.2	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80	
19.3	Potatura meccanica	36	
19.4	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
19.5	Trattamenti	170	
19.6	Concimazione	36	
19.7	Spandimento reflui	30	
19.8	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
19.9	Rippatura*	25	
19.10	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
19.11	Pacciamatura	20	
19.12	Potatura verde/Spollonatura	12	
19.13	Lavorazione superficiale del terreno sottochioma negli impianti di pesco	60	
19.14	Raccolta	80	
19.15	Trasporti	<del>80</del> 86	
19.16	Movimentazione bin	35	
19.17	Irrigazione	400	
19.18	Irrigazione anti-brina		100
19.19	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
19.20	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

\* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



	Lavori	ordinari	altri
	<b>20. FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
20.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
20.2	Potatura meccanica	36	
20.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
20.4	Trattamenti	130	
20.5	Concimazione	36	
20.6	Spandimento reflui	30	
20.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
20.8	Rippatura*	25	
20.9	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
20.10	Potatura verde/spollonatura	12	
20.11	Essiccazione (solo noci e nocciole)		240
20.12	Smallatura	150	
20.13	Raccolta	80	
20.14	Trasporti	80	
20.15	Movimentazione bin	35	
20.16	Irrigazione	400	
20.17	Irrigazione anti-brina (solo mandorlo)		100
20.18	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
20.19	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

\* alternativo alla zappatura


NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



	Lavori	ordinari	altri
	<b>21. OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
21.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
21.2	Potatura meccanica	36	
21.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
21.4	Trattamenti	100	
21.5	Concimazione	36	
21.6	Spandimento reflui		30
21.7	Spandimento acque di vegetazione	10	
21.8	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
21.9	Rippatura*	25	
21.10	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
21.11	Potatura verde/spollonatura	12	
21.12	Raccolta	90	
21.13	Trasporti	80	
21.14	Prima lavorazione per impianti aziendali e/o cooperativi	2 l/q.le	
21.15	Movimentazione bin	35	
21.16	Irrigazione	400	
21.17	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
21.18	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

\* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



	Lavori	ordinari	altri
		l/ha	l/ha
<b>22. AGRUMETI</b>			
22.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
22.2	Potatura meccanica	36	
22.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
22.4	Trattamenti	100	
22.5	Concimazione	36	
22.6	Spandimento reflui		30
22.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
22.8	Rippatura*	25	
22.9	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
22.10	Potatura verde/spollonatura	12	
22.11	Raccolta	50	
22.12	Trasporti	80	
22.13	Movimentazione bin	35	
22.14	Irrigazione	400	
22.15	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80	
22.16	Irrigazione anti-brina		100
22.17	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
22.18	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

\* alternativo alla zappatura


NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.



	Lavori	ordinari	altri
	<b>23. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
23.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
23.2	Potatura meccanica	36	
23.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
23.4	Trattamenti	70	
23.5	Concimazione	70	
23.6	Spandimento reflui		30
23.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
23.8	Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba **	80	
23.9	Raccolta	50	
23.10	Trasporti	20	
23.11	Irrigazione	160	
23.12	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
23.13	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha
23.14	pacciamatura	20	
23.15	trapianto	15	

\*\* alternativo alla zappatura

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO CULTURALE DA ARBOREO A ERBACEO



	Lavori	ordinari	altri
<b>24 FRAGOLA</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
24.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
24.2	Aratura/zappatura	70	
24.3	Erpicatura/affinatura	25	
24.4	Estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
24.5	Assolcatura*	15	
24.6	Concimazione	60	
24.7	Trapianto*	20	
24.8	Baulatura	40	
24.9	Diserbo/trattamenti	120	
24.10	Raccolta	40	
24.11	Trasporti	25	
24.12	Irrigazione	300	
24.13	Pacciamatura	20	
24.14	Sarchiatura/rincalzatura**	16	
24.15	spandimento reflui		30
24.16	Copertura e scopertura con teli		100
24.17	Trasporto e smaltimento torba***	90	
24.18	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
24.19	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\* alternativa al trapianto

\*\* alternativo alla pacciamatura

\*\*\* Solo per coltivazioni fuori terra



	Lavori	ordinari	altri
	25. PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)	l/ha	l/ha
25.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
25.2	aratura/zappatura	70	
25.3	erpatura/affinatura	25	
25.4	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25 30	
25.5	assolcatura	15	
25.6	trattamenti	15	
25.7	concimazione	24	
25.8	spandimento reflui		30
25.9	semina***	20	
25.10	trapianto	20	
25.11	rullatura***	10	
25.12	diserbo/ falciatura/ trinciatura erba	40	
25.13	raccolta	45	
25.14	trasporti	20	
25.15	irrigazione	180	
25.16	essiccazione	90l/t di prodotto verde	
25.17	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
25.18	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
25.19	distillazione	75l/t di prodotto verde	

\*\*\* alternativi al trapianto

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO



	Lavori	ordinari	altri
26. TARTUFAIE		l/ha	l/ha
	I anno		
26.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
26.2	aratura	70	
26.3	erpicazione	25	
26.4	Concimazione	24	
26.5	messa a dimora piante micorrizzate	50	
26.6	Spandimento reflui		30
26.7	Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba	80	
26.8	Irrigazione	150	
26.9	trasporto	40	
26.10	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
26.11	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

	II anno e successivi		
26.14	erpicazione/fresatura	25	
26.15	Concimazione	24	
26.16	Trattamenti	20	
26.17	falciatura/ trinciatura erba( 2 lavorazioni)	80	
26.18	Irrigazione di soccorso		100
26.19	trasporto	10	
26.20	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
26.21	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha




27. PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)		l/ha	l/ha
27.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
27.2	aratura/zappatura	70	
27.3	lavorazione a due strati**		80
27.4	erpicazione/affinatura	25	
27.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
27.6	concimazione	10	
27.7	semina	10	
27.8	rullatura	4	
27.9	falcatura	10	
27.10	arieggiamento e andatura	15	
27.11	raccolta- pressatura - rotoimballatura -residui di raccolta*	15	
27.12	raccolta seme con mietitrebbiatrice*	45	
27.13	essiccazione		163
27.14	trasporti	20	
27.15	irrigazione		66
27.16	semina su sodo***		20
27.17	spandimento reflui		30
27.18	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
27.19	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
27.20	diserbo	40	

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A CULTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

\*la raccolta seme con mietitrebbiatrice è alternativa alla raccolta-pressatura-rotoimballatura

\*\*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

\*\*\* LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata



	Lavori	ordinari	altri
<b>28. ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
28.1	Fresatura e rullatura	30	
28.2	Concimazione	10	
28.3	Semina	20	
28.4	Arieggiamento	15	
28.5	Stesura rete	10	
28.6	Tosatura o falciatura	80	
28.7	Taglio e rimozione manto erboso	150	


	Lavori	ordinari	altri
<b>29. VIVAI</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
29.1	preparazione e stoccaggio di terreno vegetale *	350	
29.2	aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio	200	
29.3	rimozione materiale di risulta	60	
29.4	espianto	100	
29.5	fresatura	100	
29.6	concimazione	10	
29.7	trattamenti/ diserbo	110	
29.8	irrigazione	300	
29.9	movimentazione	100	
29.10	trapianto	40	
29.11	preparazione terreno per fitocelle	150	
29.12	trasporto fitocelle	200	
29.13	rincalzatura/pacciamatura	20	
29.14	trinciatura e raccolta sarmenti	26	
29.15	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
29.16	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
29.17	potatura		20/ha

\* alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio




	Lavori	ordinari	altri
	<b>30. PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
30.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
30.2	Potatura	4	
30.3	Trattamenti	8	
30.4	Concimazione	23	
30.5	Zappatura (e altri lavori al terreno)	49	
30.6	Irrigazione		192
30.7	Taglio impianti $\geq 3$ anni	80	
30.8	Raccolta con trinciatura solo Pioppo $\leq 2$ anni	100	
30.9	Cippatura, estirpazione ceppaia e trinciatura (impianti $\geq 3$ anni)	180	
30.10	Trasporto	40	
30.11	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
30.12	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
30.13	Diserbo/ falciatura/trinciatura erba	40	
30.14	Spandimento reflui		30

NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIANTO) consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporti, scavo di pulizia.



	Lavori	ordinari	altri
	<b>31. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI</b>	<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
31.1	Decespugliamento	40	
31.2	Taglio siepi	40	
31.3	Pulizia e taglio erbe infestanti	60	
31.4	Preparazione terreno per fitocelle	150	
31.5	Trasporto fitocelle	200	
31.6	Apertura e pulizia fasce antifuoco	100	
31.7	Trattamenti	50	
31.8	Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo	200	
31.9	Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte	50	
31.10	Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti	26	
31.11	Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa	50	
31.12	Abbattimento e taglio del legname (per motosega)	2l/m <sup>3</sup>	
31.13	Abbattimento e taglio del legname (con processore)	2l/m <sup>3</sup>	
31.14	Altre operazioni di esbosco	3l/m <sup>3</sup>	




	Lavori	ordinari	altri
<b>32. FUNGAIA</b>		<b>l/ha</b>	<b>l/ha</b>
	<b>l anno</b>		
32.1	<u>Preparazione compost:</u>		
32.1a	macinatura sottoprodotti miscelazione trasporto	1,2 l/q	-
32.1b	pasterizzazione compost	2,8 l/mc tunnel	-
32.2	preparazione della miscela del sub-strato	3 l/mq	
32.3	trinciatura miscela e somministrazione	5 l/mq	
32.4	trattamento termico dei pani nella zona di inoculo e nelle serre di incubazione	10 l/mq	
32.5	incubazione	2 l/mq	
32.6	trasferimento pani nella fungaia	2 l/mq	

per il riscaldamento si applicano i parametri relativi alle serre

<b>33. Coltivazioni sotto serra (comprese fungaie)</b>		<b>l/m² mese</b>
33.1	Riscaldamento serra nord	1,5
33.2	Riscaldamento serra centro	1,2
33.2	Riscaldamento serra sud e isole	1,1



34. TRASFORMAZIONE PRODOTTI		
	Trasformazione latte	l/q di latte lavorato
34.1	Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di lavorazione	2
34.2	Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc.	2
34.3	Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta filata	2
34.4	Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta	2
34.5	Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta	2
34.6	Sterilizzazione del latte	2
34.7	Pastorizzazione del latte	2
34.8	Ciclo completo di trasformazione del latte *	14
34.9	Riscaldamento locali di stagionatura	6 l/mc
Trasformazione delle olive in olio		
34.10	Riscaldamento delle masse	2 l/q di olive
34.11	Trasporto acque di vegetazione	3 l/q di acqua trasportata
Trasformazione dei carciofi		
34.12	Riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo	2l/q di prodotto da trasformare
Trasformazione prodotti ortofrutticoli		
34.13	Prima lavorazione	3l/q di prodotto da trasformare
34.14	Produzione di vapore per lavaggio bin	0,1 l per bin
Cantine		
34.15	Prima lavorazione dell'uva	3 l/q di prodotto da trasformare
34.16	Produzione di vapore per pastorizzazione vino	3 l/hl vino
34.17	Produzione di vapore per lavaggio serbatoi	2l/hl acqua
	* alternativo a tutte le operazioni previste per la lavorazione del latte	



35. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE		
35.1	Pulizia banchine stradali consortili	20 l/km
35.2	Manutenzione e ripulitura canali di scolo	100 l/km
35.3	Sollevamento acqua	0,2 l/ CV*h

36. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI		
36.1	<b>Bovini e bufalini da latte (oltre 6 mesi)</b>	<b>l/UBA</b>
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	60 + 50
36.2	<b>Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi)</b>	<b>l/UBA</b>
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	60 + 50
36.3	<b>Vitelli (fino a 6 mesi)</b>	<b>l/capo</b>
	Senza carro unifeed	9




37. Allevamenti suini		
37.1	<b>Da riproduzione</b>	<b>l/scrofa</b>
	In ambiente non riscaldato	25
	In ambiente riscaldato	70
	Preparazione e miscelazione alimenti	4
37.2	<b>Da ingrasso</b>	<b>l/capo adulto</b>
		15
	Preparazione e miscelazione alimenti	4
37.3	<b>A ciclo chiuso</b>	Somma dei due precedenti

38. Allevamenti ovini e caprini		
38.1	allevamenti	10 l/capo adulto
38.2	allevamenti con carro unifeed	18 l/capo adulto

39. Allevamenti avicoli, cunicoli e struzzi		
39.1	In ambiente non riscaldato	0,24
39.2	In ambiente riscaldato	1,2

40. Allevamenti equini e ungulati		
40.1	Allevamento equino	50
40.2	Allevamento ungulati	20

41. Piscicoltura		
	<b>Allevamenti intensivi</b>	<b>l/q.le pesce prodotto</b>
41.1	Senza riscaldamento	12
	<b>Allevamenti estensivi</b>	<b>l/ha</b>
41.2	Senza riscaldamento	15



<b>42. MOLLUSCHI E CROSTACEI</b>		
42.1	<b>MOLLUSCHI</b>	<b>l/ha</b>
42.1.1	Raggiungimento aree di allevamento molluschicoltura	1600
42.1.2	Semina molluschicoltura	640
42.1.3	Raccolta molluschicoltura	2400
42.2	<b>CROSTACEI</b>	<b>l/ha</b>
42.2.1	Svuotamento ed essiccazione bacini	37
42.2.2	Fresatura dei bacini	13
42.2.3	Concimazione dei bacini	3
42.2.4	Allagamento dei bacini	55
42.2.5	Ricambio idrico quotidiano dei bacini	540
42.2.6	Distribuzione del mangime	55
42.2.7	Pulitura degli argini	37

<b>43. APICOLTURA</b>		<b>l/arnia</b>
43.1	Nomadismo apistico e movimentazione arnie	10 lt/100 arnie

<b>44.ALLEVAMENTO CANINO</b>		<b>l/capo</b>
44.1	Riscaldamento	5
44.2	Pulizia e disinfezione	2



45. Maggiorazioni alle operazioni di campo		
<i>Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime:</i>		
45.1	Terreni di medio impasto	50%
45.2	Terreni tenaci	80%
45.3	Terreni in pendenza $\geq 10\%$	20%
45.4	Terreni montani	20%

46. Maggiorazioni fuori campo		l/ha
46.1	Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali.	6





# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti

Via G. B. Trener, 3 - 38121 Trento  
tel. 0461 495877 - fax 0461 495810  
e-mail: [appag@provincia.tn.it](mailto:appag@provincia.tn.it)



## CAA COLDIRETTI DEL TRENTINO s.r.l.

Via Giusti 40  
38121 Trento  
[caic.trentino@pec.coldiretti.it](mailto:caic.trentino@pec.coldiretti.it)

## CAA C.I.A. s.r.l.

Via Maccani 199  
38121 Trento (TN)  
[tcs-caa@pec.cia.tn.it](mailto:tcs-caa@pec.cia.tn.it)

## CAA AGRICOLTURA TRENTINA SERVIZI S.r.l.

Via Guardini 73  
38121 Trento  
[caa.ats@pec.confagricolturatn.it](mailto:caa.ats@pec.confagricolturatn.it)

## CAA ACLI s.r.l.

Galleria Tirrena 10  
30122 Trento  
[acliservice@aclitrentine.legalmail.it](mailto:acliservice@aclitrentine.legalmail.it)

## CAA Coop Trento srl

Via Brennero 322  
Top Center Torre A/Nord 6° piano  
38121 Trento  
[caacooprento@pec.cooperazionetrentina.it](mailto:caacooprento@pec.cooperazionetrentina.it)

**14 APR. 2015**

Trento,  
/Prot.n. S151/2015/ *189654-10.1.7*

**OGGETTO:** Indicazioni per la gestione delle assegnazione di carburante agevolato per allevamento di animali

In base al D.P.R. 917/86 l'attività di allevamento rientra nel reddito agrario se il terreno connesso è potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. Se il terreno connesso non è sufficiente a garantire almeno un quarto del mangime necessario occorre determinare la complementarietà dell'allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto. Per le aziende che non garantiscono almeno un quarto del fabbisogno necessario la legislazione fiscale vigente prevede che l'azienda debba registrare il numero degli animali allevati, delle diverse specie, nel registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 32 del TUIR; in tal caso la determinazione viene effettuata a partire dal numero di ettari aziendali, suddivisi per fascia di qualità, ed il reddito agrario normalizzato calcolato per le singole fasce.

Qualora l'azienda abbia optato per la determinazione del reddito su **base catastale** il risultato del reddito e della conseguente **percentuale dei capi allevabili** è riportato nel quadro RD del modello **Unico**. Nel caso, invece, in cui l'azienda abbia optato per la determinazione del **reddito d'impresa**

(costi/ricavi) nel modello Unico non compare l'informazione dei capi allevabili (caso peraltro molto raro nella nostra provincia).

Si ricorda che la normalizzazione del reddito ed il conseguente calcolo dei capi allevabili avviene a cura del dichiarante e non può, in alcun modo, essere dedotto dalle informazioni contenute nel Fascicolo Aziendale Elettronico (FAE) né del SIAP né del SIAN. Ne consegue che la verifica della corretta assegnazione potrà avvenire soltanto confrontando i dati della richiesta di assegnazione con i dati dei capi allevabili contenuti nella dichiarazione dei redditi quadro RD.

Considerato che la denuncia dei redditi, modello Unico, viene redatta a consuntivo dell'anno successivo, il confronto potrà avvenire soltanto in fase di dichiarazione dei consumi annuali e quindi entro il 30 giugno di ogni anno.

Pertanto, a fronte di quest'analisi, si rende necessario, per tutte le aziende con allevamenti o attività zootecnica per le quali si chiede carburante agevolato, indicare nel quadro "LAVORAZIONI ZOO." la quantità dei capi allevabili (che possono essere tutti o in parte) affinché il software proceda alla corretta determinazione del carburante spettante per l'allevamento. Nel caso degli allevamenti con più cicli (es. pollame) va considerato il numero dei cicli.

Copia del quadro RD del modello Unico, qualora fornito dall'utente, dovrà essere conservato nel Fascicolo Aziendale Cartaceo.

Le disposizioni della presente circolare non hanno applicazione retroattiva e quindi sono applicabili alle domande di assegnazione dell'anno in corso.

Nel caso di aziende con attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 32 del TUIR è consigliabile procedere ad una rettifica della domanda di assegnazione successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in modo tale da rendere il più attinente possibile quanto utilizzato per la domanda di carburante con quanto verrà dichiarato nel modello UNICO

A disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

LUS



IL DIRETTORE DELL'UNITA' TECNICA E  
DI AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTI

- dott. Luca Signor -



CIRCOLARE N. 49 /D

Protocollo: 020716193

Rif.:

Allegati:

Roma, 29 luglio 2002

Alle Direzioni regionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane di AREZZO-  
BIELLA-REGGIO EMILIA-SASSARI-  
VERCELLI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali  
V.le Europa, 242 - 00144 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

All'Area affari giuridici e contenzioso SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi doganali  
e accise - laboratori chimici SEDE

All'Area Personale, organizzazione e  
informatica SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore SEDE

Al Ministero delle Politiche agricole e  
forestali D.G. Politiche Agricole e  
Agroindustriali ROMA

Alla Repubblica di San Marino -  
Dipartimento Finanze Ufficio Registro  
Automezzi SAN MARINO

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Ai Commissari di Governo presso la Regioni

LORO SEDI

Alle Province Autonome di TRENTO

BOLZANO

All' A.N.C.I.

Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

All'U.P.I.-Unione Province Italiane

Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria

Italiana - Viale dell'Astronomia, 30

00144 ROMA

All'Associazione Nazionale Società per

Azioni P.zza Venezia, 11 - 00187 ROMA

Alla Confcommercio

P.zza G. Belli, n.2 - 00153 ROMA

Alla Confartigianato

Via S. Giovanni in Laterano, 152

00184 ROMA

Alla Confesercenti

Via Farini, 5 - 00185 ROMA

Alla Federchimica – Assochimica

Via Giovanni da Procida, 11

20149 MILANO

All' E.N.I. S.p.A.

P.le Mattei, 1 - 00144 ROMA

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione, 129 - 00147 ROMA

All'Assopetroli

Largo Fiorentini, 1 - 00186 ROMA

Alla Federpetroli

P.zza San Giovanni, 6 - 50129 FIRENZE

All'Associazione Nazionale Commercio

Chimico Corso Venezia, 49

20121 MILANO

All'Unione Chimica

Via della Colonna Antonina, 52

00186 ROMA

All' Assocostieri  
Via Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA

All' Assogasliquidi  
Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L.  
Via Larga, 8 - 20122 MILANO

Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione  
Via IV Novembre, 7  
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche  
Gas, Acqua e Varie  
Via Cavour, 179 - 00184 ROMA

All' Associazione Nazionale Industriali del  
Gas Via A. Torlonia, 15 - 00161 ROMA

All' Assometano - Via Spinosa, 1  
42100 REGGIO EMILIA

Alla Federmetano  
Via Albarelli, 1 - 40132 BOLOGNA

All' Associazione Nazionale Industriali Privati  
Gas Via Forlanini, 17 - 20134 MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltori  
Via M. Fortuny, n.20 - 00196 ROMA

Alla Confederazione Generale  
dell' Agricoltura  
Corso Vittorio Emanuele, 10 - 00186 ROMA

Alla Confederazione Nazionale  
Coltivatori Diretti - Area Azione  
Economica  
Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA

Alla Confederazione Nazionale  
Artigianato  
Via Guattani, 13 00161 ROMA

Alla Confederazione Generale  
dell' Agricoltura Italiana - Direzione  
Servizi Economici-Corso Emanuele  
Filiberto, 101 00185 ROMA

All'Unione Nazionale Costruttori  
Macchine Agricole- UNACOMA  
Via L. Spallanzani, 22 - 00161 ROMA

All'Unione Nazionale Imprese di  
Meccanizzazione Agricola -UNIMA  
Via Savoia, 82 - 00198 ROMA

Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi  
P.zza G. Belli, 2 - 00153 ROMA

Alla Federgrossisti  
Via Properzio, 5 - 00193 ROMA

Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari  
Via Guattani, 9 - 00161 ROMA

Alla Confcooperative  
Via Gigli d'oro, 21 - 00186 ROMA

All'Unione Naz. Cooperative Italiane  
Via Sotero, 32 - 00100 ROMA

**OGGETTO:** Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica – Decreto 14 dicembre 2001, n.454

Facendo seguito a quanto preannunciato con il comunicato n. 269/UDA del 25 gennaio 2002, inviato via fax, con la presente circolare si segnalano le novità di maggior rilievo introdotte dal regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454 e si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative, aventi validità dal 1° gennaio del corrente anno, del beneficio fiscale concesso per l'impiego di prodotti petroliferi nei lavori agricoli, orticoli, nell'allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (testo unico accise), già regolamentato dal decreto 11 dicembre 2000, n. 375 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni contenute nel D.L. 3 agosto 2001, n.313, convertito dalla legge 28 settembre 2001, n.357.

Come già anticipato nel precedente comunicato, la nuova regolamentazione prevede la possibilità per gli esercenti depositi fiscali e commerciali di oli minerali di detenere prodotti denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del Direttore di questa Agenzia.

I citati prodotti sono detenuti nei depositi commerciali previo assoggettamento ad accisa nella misura ridotta prevista per il particolare impiego; come già avveniva in base alla disciplina contenuta nel decreto n. 375 del 2000, essi vengono poi ceduti, nei quantitativi spettanti in relazione alle attività da svolgere, ai soggetti ammessi al beneficio, che li acquistano corrispondendo anch'essi l'accisa ridotta.

I chiarimenti che seguono tengono conto delle risultanze degli appositi incontri con le componenti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato Regioni.

Per completezza di trattazione, si ripropongono in relazione alle singole disposizioni anche le precisazioni già fornite con il richiamato comunicato del 25 gennaio 2002.

**Con l'art. 1** viene definito il campo di applicazione della disciplina con riferimento ai prodotti petroliferi agevolati (benzina e gasolio appositamente denaturati) ed alle macchine nelle quali possono essere impiegati per gli usi di combustione e di trazione, anche in motori a servizio di impianti fissi.

**Con l'art. 2**, ai *commi 1 e 2*, viene circoscritto l'ambito di applicazione del beneficio in relazione alle categorie di soggetti ammessi riproponendo i criteri già presenti nel decreto n.375 del 2000; *i commi da 3 a 12* fissano gli adempimenti da osservare per l'ammissione al beneficio. In merito, rispetto alla precedente disciplina, si segnalano:

- la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno per la presentazione della prescritta dichiarazione finalizzata alla quantificazione dei prodotti spettanti (comma 3);
- il contenuto della dichiarazione con riferimento ai lavori da affidare alle imprese agromeccaniche (comma 3, lettera g) o da svolgere con l'impiego di energia elettrica o di prodotti petroliferi diversi da quelli agevolati ovvero dei medesimi prodotti ammessi all'agevolazione per i quali si accede ad agevolazioni previste ad altro titolo;
- la possibilità, in caso di invarianza dei dati dichiarati negli anni successivi a quello di prima presentazione della dichiarazione sopra richiamata, di astenersi dalla prescritta dichiarazione sostituendo ad essa una dichiarazione attestante la validità, anche per il nuovo anno, dei dati dichiarati in precedenza (comma 4);
- il contenuto della richiesta per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato da parte delle imprese agromeccaniche (comma 8), che hanno la possibilità di richiedere una prima assegnazione (provvisoria) nei limiti dei quantitativi individuati nell'anno precedente ed ulteriori successive assegnazioni previo rendiconto dei consumi dei prodotti già ammessi all'impiego agevolato;
- la presentazione da parte dell'azienda agricola con terreni ubicati in più province appartenenti a regioni diverse di un'unica dichiarazione all'ufficio regionale o provinciale competente nel territorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risulta iscritta (comma 10);
- la previsione di appositi termini per la comunicazione di eventuali variazioni dei dati dichiarati (comma 11).

Con riferimento al *comma 3*, concernente la fissazione del termine per la presentazione delle richieste per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato, si evidenzia che esse possono essere presentate dall'inizio di ciascun anno solare fino al 30 giugno del medesimo anno; si ricorda, pertanto, che nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il previsto termine del 30 giugno, l'ufficio regionale potrà procedere alla determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili al momento della presentazione delle richieste, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro delle

politiche e forestali di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.92, da ultimo adottato con decreto ministeriale 26 febbraio 2002. Analoghe modalità saranno seguite rispetto alle nuove ditte costituite successivamente al 30 giugno di ciascun anno che chiedono di fruire del beneficio.

Per quanto concerne l'eventualità in cui vengano impiegati combustibili diversi, si precisa che ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale di che trattasi assume rilevanza unicamente la dichiarazione concernente l'eventuale impiego di tali prodotti per lo svolgimento di attività agricole.

Con riferimento alla dichiarazione presentata dalle cooperative, alle quali il *comma 5* prescrive di indicare, tra l'altro, l'estensione dell'azienda dei soci, si precisa che tale indicazione, avente rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio.

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, menzionato *al comma 8*, si ritiene che la richiesta possa essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dall'ufficio regionale o provinciale, nonché alle macchine da utilizzare.

*Il comma 10* sopra ricordato contempla un'ipotesi di semplificazione degli adempimenti richiesti agli aventi diritto per il caso in cui conducano terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni. In tale ottica di snellimento l'ufficio che riceve le richieste di determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato relative a terreni situati in regioni diverse procederà a trasmetterle agli uffici regionali rispettivamente competenti. Spetta, infatti, all'ufficio regionale territorialmente competente rispetto all'ubicazione del terreno provvedere alla determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato, al rilascio del libretto di controllo, al ricevimento delle dichiarazioni di avvenuto impiego di cui all'art. 6, comma 6, nonché all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7 del D.M. n. 454/2001. La previsione di che trattasi non preclude, comunque, la possibilità per l'utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti rispetto all'ubicazione dei terreni.

**L'art.3** fissa gli adempimenti dell'ufficio destinatario della dichiarazione, tra i quali la determinazione con provvedimento espresso dei prodotti spettanti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della richiesta (*comma 1*). Nel fare presente che tale adempimento costituisce il presupposto per la fruizione del beneficio, si raccomanda il rispetto del termine prescritto.

*Al comma 2* si segnala, all'atto del rilascio dell'apposito libretto di controllo, l'onere di annotazione dei dati rilevanti differenziati in relazione alla categoria di appartenenza del titolare del libretto.

A tal riguardo, nelle ipotesi in cui detto libretto risulti insufficiente rispetto al numero di annotazioni da effettuare, l'ufficio regionale o provinciale potrà rilasciare un libretto di controllo supplementare, che costituisce parte integrante di quello ordinario, da impiegare al solo fine delle registrazioni predette.

**L'art. 4** disciplina le operazioni di denaturazione dei prodotti ai fini della successiva commercializzazione per il particolare impiego. *Il comma 1* in particolare richiama le formule stabilite dalla determinazione direttoriale sopra ricordata; *il comma 2* stabilisce, in conformità alle disposizioni del testo unico accise, il principio secondo il quale le operazioni di denaturazione si svolgono presso i depositi fiscali, specificando che l'operazione può avvenire, nella particolare ipotesi, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico; nel medesimo comma 2 e nei commi seguenti vengono stabiliti gli adempimenti per gli esercenti gli impianti interessati e per gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per il controllo e la vigilanza sui predetti impianti in relazione all'esecuzione delle denaturazioni in questione.

**L'art. 5** prevede, al *comma 1*, che la commercializzazione dei prodotti denaturati venga effettuata dai depositi fiscali e da quelli commerciali previsti dall'art. 25, commi 1 e 6, del testo unico accise previa apposita preventiva denuncia; inoltre prescrive espressamente la separata contabilizzazione di detti prodotti da parte dei depositi commerciali, per il cui esercizio deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali, conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 6, del testo unico accise.

*I commi 2 e 3* disciplinano la commercializzazione dei prodotti denaturati sui quali è assolta l'accisa nella misura ridotta tra depositi fiscali e depositi commerciali. Atteso che questi ultimi detengono, di regola, prodotti ad accisa assolta, viene stabilito che il trasferimento dei prodotti denaturati ad accisa parzialmente assolta dai primi ai secondi è subordinato alla presentazione da parte dell'esercente il deposito commerciale di copia della licenza fiscale, sulla quale l'ufficio tecnico di finanza emittente dovrà apporre il proprio visto, che viene custodita dall'esercente il deposito fiscale; viene altresì previsto che la circolazione dei prodotti, in detta ipotesi, avviene con il documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) previsto per la movimentazione dei prodotti ad imposta assolta (sia pure come ricordato nella misura ridotta prevista per l'impiego agevolato cui i prodotti sono vincolati). Viene infine contemplata la possibilità per gli esercenti depositi commerciali di movimentare prodotti senza immetterli nei propri impianti, bensì prelevandoli da depositi fiscali per inviarli a depositi commerciali appartenenti a soggetti diversi: in tale eventualità viene prescritto un apposito registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza.

Con riferimento all'apposizione da parte dell'UTF del visto sulla copia della licenza fiscale, previsto dalla disposizione in commento, si fa presente che tale adempimento ha la finalità di attestare la validità della licenza che viene esibita al deposito fiscale fornitore affinché eroghi al soggetto richiedente prodotti ad accisa assolta nella misura ridotta prevista per i particolari impieghi in agricoltura.

*Il comma 4* consente che i prodotti pervengano ai depositi commerciali da depositi siti in altri paesi comunitari, già denaturati con le formule previste dalla determinazione direttoriale: in tal caso, in presenza di una denaturazione nazionale che nel territorio degli altri Stati membri non costituisce vincolo alla destinazione e all'impiego dei prodotti (i quali pertanto permangono in regime sospensivo), la movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) previsto per i prodotti in sospensione da accisa e l'operatore ricevente deve assumere la qualifica di operatore registrato, prestare la cauzione ed assolvere l'accisa, nella prescritta misura, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo della merce, a norma dell'art. 8 del testo unico accise.

Infine, *il comma 5* prescrive che il prodotto deve pervenire all'utilizzatore scortato, nei casi previsti, dal DAS.

**L'art. 6** introduce, in relazione alla tenuta del libretto di controllo ed alla dichiarazione annuale di avvenuto impiego dei prodotti, già previste nella precedente disciplina, alcune semplificazioni di rilievo .

*Il comma 1* prevede che all'atto del rifornimento dei prodotti il titolare del libretto ne annoti qualità e quantità su detto libretto e che tali annotazioni vengano convalidate dall'esercente il deposito o da un suo delegato con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto medesimo. Al riguardo, si precisa che l'adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente eseguito anche quando le annotazioni siano effettuate a cura dell'esercente il deposito o suo delegato e controfirmate per conferma dal titolare del libretto il quale rimane comunque responsabile per la corretta tenuta dello stesso nonché per il rispetto dei limiti dell'assegnazione dei quantitativi complessivi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato effettuata dall'ufficio regionale o provinciale territorialmente competente rispetto all'ubicazione dei terreni.

*I commi 2 e 3* prescrivono l'annotazione da parte dei titolari sui libretti di controllo, entro la scadenza del semestre o comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, dei consumi complessivi dei prodotti e della conformità dei lavori colturali eseguiti a quelli previsti per le colture oggetto delle richieste; in aggiunta, per i consorzi di bonifica, viene mantenuto l'onere, già in precedenza previsto, di indicazione dell'area di intervento.

*Il comma 4* fissa, per le imprese agromeccaniche, tenute in sede di dichiarazione preventiva ad una dichiarazione più semplificata rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina anche in ragione della peculiare attività svolta, l'onere di annotazione sul libretto di controllo oppure in schede distinte per cliente e provincia, entro cinque giorni dal termine dei lavori, delle lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura e dei quantitativi di prodotti consumati nelle singole aziende agricole specificando per ciascun cliente il nominativo, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione dell'azienda.

*Il comma 5* ripropone il principio secondo il quale il libretto di controllo deve essere tenuto nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 2219 del codice civile e conservato presso la sede dell'impresa dal titolare per un quinquennio.

*I commi da 6 a 8* riguardano la dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti che deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'impiego e contenere i dati relativi ai quantitativi dei prodotti utilizzati e a quelli non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente (affinchè se ne tenga conto per la nuova assegnazione), nonchè le lavorazioni svolte dalle imprese agromeccaniche di cui devono essere specificate le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Si fa rilevare che la predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, in particolare con riferimento ai diversi prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ovvero ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo ( a tal riguardo si rinvia a quanto precisato con riferimento all'art. 2, comma 3, lett. g). *Al comma 8*, si segnala la previsione secondo cui in caso di decesso del titolare dell'azienda o di cessazione dell'attività, le rimanenze di prodotti denaturati possono essere cedute ad altro soggetto in possesso dei requisiti per

l'utilizzo negli impieghi agevolati ovvero a deposito abilitato alla loro commercializzazione, previa indicazione preventiva di tale soggetto o deposito nella dichiarazione di avvenuto impiego.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame, per quanto attiene alle annotazioni dei consumi complessivi che i soggetti titolari dell'agevolazione sono chiamati ad effettuare semestralmente sui libretti di controllo, si precisa che qualora la conclusione dell'anno solare di riferimento intervenga prima del decorso del semestre le predette annotazioni dovranno essere anticipate e dovranno aver luogo comunque prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Con riferimento al comma 4, per quanto concerne l'annotazione delle lavorazioni, si fa presente che il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; tuttavia, nel caso in cui l'affidamento delle lavorazioni all'impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all'azienda a favore della quale l'impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in base al contratto stipulato con il titolare dell'azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla conclusione dell'ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate. Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche, si segnala che il riferimento relativo all'estensione delle aziende che hanno beneficiato delle loro prestazioni va limitato all'indicazione dell'estensione dei terreni che hanno costituito oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche.

Si sottolinea che la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, come peraltro delle richieste di assegnazione, può in base alle disposizioni contenute nel regolamento essere assolto anche per il tramite delle organizzazioni di categoria.

Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dal comma 5 della disposizione in commento, può anche ammettersi la custodia del libretto di controllo presso l'organizzazione di categoria che si occupa dell'esecuzione di tali adempimenti, allorché il libretto non sia più utilizzabile per i rifornimenti dei prodotti e quindi in data successiva al 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti in questione; in tale evenienza la consegna del libretto dal titolare alla organizzazione deve risultare da apposita attestazione avente data certa rilasciata dall'organizzazione e custodita dal titolare del libretto che potrà esibirla a richiesta degli organi di controllo.

Rispetto al comma 6, si richiama l'attenzione sul fatto che l'inoltro dell'istanza di cui all'art. 2, comma 3, impone la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego entro la scadenza del termine previsto (30 giugno) per la richiesta di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato. La dichiarazione di avvenuto impiego può essere presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno successivo per l'anno successivo ovvero anche contestualmente alla stessa. Essendo tale adempimento necessario, in quanto ricompreso tra le modalità stabilite per fruire dell'agevolazione, la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 6, nei prescritti termini rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 50 del testo unico delle accise.

In relazione a quanto stabilito dal comma 7, circa l'onere di allegare alla dichiarazione la copia del libretto con le debite annotazioni, si fa presente che tale adempimento può essere sostituito dalla esibizione dell'originale del libretto al funzionario responsabile, il quale provvede ai riscontri necessari alla definizione del procedimento.

Tuttavia, in considerazione del fatto che le imprese agromeccaniche ad inizio anno richiedono la nuova assegnazione sulla base dei quantitativi di prodotto assegnati nell'anno precedente, esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione corredata della copia del libretto di controllo ovvero della copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni. Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, in luogo delle copie predette, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale indicano le fatture già emesse, si impegnano a comunicare le fatture che saranno emesse successivamente ed indicano il luogo in cui sono conservati gli originali delle stesse. Gli uffici regionali provvedono ai sensi del richiamato art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 alla predisposizione della modulistica necessaria al rilascio delle dichiarazioni in argomento. La predetta dichiarazione deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675.

**L'art.7** disciplina gli adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale con particolare riferimento al controllo della dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti presentata dagli interessati, dei documenti allegati e, stante quanto detto in relazione al comma 8 dell'articolo 6, anche degli atti che sono esibiti al funzionario responsabile del procedimento, per la verifica dello svolgimento delle attività per le quali è stata chiesta l'ammissione al beneficio.

Si segnala l'obbligo, peraltro già previsto nella precedente disciplina, in base al quale i fatti costituenti reato constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta dei prodotti acquistati ad accisa ridotta ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art.331 del codice di procedura penale; eventuali irregolarità devono esser segnalate con l'invio della documentazione da cui emergono e delle osservazioni di competenza, all'ufficio tecnico di finanza per l'adozione delle occorrenti iniziative ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni e del recupero dell'accisa dovuta.

**L'art. 8** si riferisce ai controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza che possono essere effettuati anche con la collaborazione degli uffici regionali e provinciali.

**L'art. 9** conferma la misura dell'aliquota di accisa, già prevista dall'articolo 10 del decreto n.375 del 2000, da applicare al gasolio (22 per cento dell'aliquota normale) ed alla benzina (49 per cento della aliquota normale) destinati agli impieghi in agricoltura.

Peraltro, si segnala che per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre, ai sensi dell'articolo 13 , comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448 ( legge finanziaria per l'anno 2002) è stata prevista per l'anno 2002 l'esenzione da accisa, da accordare secondo le disposizioni del decreto n.375 del 2000.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto n.454 che detta, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 10, le norme applicative del beneficio, il riferimento al decreto n.375 del 2000 contenuto nella suddetta disposizione deve ritenersi superato.

Si fa inoltre rilevare che stante il divieto di detenzione di prodotti denaturati per usi esenti nei depositi commerciali previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico accise, per la custodia in

esenzione da accisa del gasolio destinato alle serre dovrebbero essere quanto meno prescritti i vincoli dello stoccaggio separato, con separate linee di trasferimento, e quello dei distinti ingressi per la movimentazione separata dei prodotti in diversa posizione fiscale; tuttavia, per facilitare la commercializzazione in parola, in mancanza di tali cautele, si consente ai cennati depositi commerciali di effettuare forniture per il particolare impiego del riscaldamento nelle serre con prodotti sui quali è stata assolta l'aliquota di accisa ridotta per gli usi in agricoltura (22 per cento dell'aliquota normale) seguendo la procedura di in appresso descritta.

Gli esercenti dei depositi commerciali qualora intendano effettuare le forniture di gasolio esente per le serre cedono ai propri clienti i prodotti, sui quali hanno assolto l'accisa nella misura del 22 per cento, praticando una riduzione del prezzo del gasolio pari all'accisa non dovuta dai propri clienti ed all'IVA afferente la predetta accisa; lo sconto relativo all'accisa così praticato viene recuperato presentando periodica istanza di accredito secondo la procedura di cui al decreto n. 689 del 1996, con cadenza non inferiore ad un mese.

La previsione di un differente trattamento fiscale per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre rende necessario che nel libretto di controllo rilasciato dall'ufficio regionale o provinciale all'atto della determinazione dei prodotti spettanti (art.3) risultino separatamente indicati i quantitativi di gasolio da destinare ad usi esenti e che sia all'atto delle forniture sul libretto di controllo sia al momento della presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego (art. 6), venga evidenziata la particolare destinazione dei prodotti .

Per effetto dell'**art.10**, concernente le disposizioni finali e transitorie:

- dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina hanno cessato di avere efficacia le norme del decreto n.375 del 2000 (*comma 1*);
- da tale data è decorso il periodo di 180 giorni nel quale gli operatori hanno potuto continuare a cedere prodotti per usi agricoli ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA afferente con un sistema ed adempimenti analogo a quello introdotto dal decreto n.375, come modificato a seguito dell'adozione del citato D.L. n.313/2001 (*commi 2 e 3*);
- le rimanenze di prodotti non denaturati già acquistati , debitamente annotate sul libretto di controllo possono essere utilizzate fino ad esaurimento (*comma 4*).

In relazione alla procedura di accredito della differenza di accisa corrisposta dagli operatori commerciali, non addebitata all'utilizzatore dei prodotti, si richiama l'attenzione degli uffici sulle precisazioni fornite con il fax n.1946/UDA del 2 novembre 2001 in relazione al contenuto dell'articolo 4 del decreto n.375, da ritenere valide anche per gli accrediti da effettuare in base alla norma in commento.

Il Direttore dell'Area Centrale  
(Dr. Aldo Tarascio)



MODELLO\_CONDUZIONE PARTICELLA DI ESTENSIONE INF. A 5.000 MQ RICADENTE IN COMUNE MONTANO (L. 11/08/2014 N.116): D.S.A.N. DEL CONDUTTORE CON INDICAZIONE DEL/DEI PROPRIETARIO/I

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto (denominazione) ..... CUA .....  
 Residente nel Comune di ..... Provincia .....  
 Via/Frazione .....  
 titolare/legale rappresentante dell'Azienda ..... con sede legale in .....  
 Via/Frazione .....

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARA**

**di avere la piena disponibilità e di aver avuto l'assenso da parte del proprietario o del/i comproprietario/i, di cui fornisco le generalità, alla conduzione delle sotto elencate particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ( articolo 1-bis, comma 12 del D.L. 24-6-2014 n. 91)**

DATI PROPRIETARIO / COMPROPRIETARI CON I QUALI E' STATO STIPULATO L'ACCORDO *					DOMICILIO (se conosciuto)	
n°	Nome	Cognome	Data di nascita	Codice fiscale	Comune	Recapito

Il quale indica di essere ☐ esclusivo proprietario ☐ comproprietario ☐ di concedere con l'assenso degli altri comproprietari ☐ Altro (descrivere).....

Particella concessa			Contratto		Particella concessa			Contratto	
pp.ff.	CC	sup. catastale (mq)	inizio conduzione	fine conduzione	pp.ff.	CC	sup. catastale (mq)	inizio conduzione	fine conduzione

\* campo obbligatorio – vanno compilati in modo completo i dati del proprietario con il quale è stipulato l'accordo e, se possibile, degli altri comproprietari (se necessario effettuare, per la conferma, la visura catastale)

DATA ..... FIRMA DEL DICHIARANTE .....

Si informa, inoltre, che l'assenza della contestuale dichiarazione del proprietario/comproprietario del/i fondo/i è dovuta al seguente motivo (**compilazione obbligatoria**):

- ☐ proprietario non reperibile in quanto residente all'estero  
☐ proprietario concede il fondo/i ma non sottoscrive dichiarazioni  
☐ Altro (descrivere) .....